Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 luglio 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 1983.

Individuazione, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176, di enti ed organismi anche di natura economica tenuti all'applicazione delle disposizioni dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio Pag. 5235

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 1° luglio 1983.

Modificazione alle caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro Pag. 5237

Ministero dell'interno

DECRETO 16 giugno 1983.

Indizione della elezione dei rappresentanti del personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili nella commissione di avanzamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali. Pag. 5238

Ministero delle finanze

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento nell'anno 1983 dell'ufficio del registro di Aversa . Pag. 5240

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento nell'anno 1982 dell'ufficio del registro bollo e demanio di Bologna . Pag. 5240

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento nell'anno 1982 dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Ferrara . Pag. 5241

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1982 di alcuni uffici finanziari. Pag. 5241

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento nell'anno 1983 dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Firenze . . . . Pag. 5241

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento nell'anno 1982 dell'ufficio del registro di Benevento. Pag. 5242

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1983 di alcuni uffici finanziari. Pag. 5242

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento nell'anno 1982 dell'ufficio del registro di Viareggio. Pag. 5242

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento nell'anno 1982 dell'ufficio del registro di Reggio Calabria. Pag. 5243

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 30 giugno 1983.

Sostituzione del commissario del gruppo Pan Electric Mediterranea, in amministrazione straordinaria Pag. 5243

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 13 giugno 1983.

Contributi e modalità di accertamento e di riscossione degli stessi dovuti dalle società cooperative relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie . . . . . . Pag. 5243

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . Pag. 5244

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza della Repubblica: Comunicati . Pag. 5246

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici Pag. 5246

Nomina del vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Pag. 5246

Ministero delle finanze: Trasferimento alla regione Emilia-Romagna dei canali castelnovesi . Pag. 5246

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Attuazione delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1983-84 Pag. 5246

Ministero della pubblica istruzione: Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento. Pag. 5251

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare per attività partigiana . Pag. 5251

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade: Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune di Rende Pag. 5251

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: Concorso a tre borse di studio da assegnarsi a giovani laureati per tesi di laurea concernenti aspetti giuridici o economici dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali . Pag. 5252

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Ente nazionale delle sementi elette:

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di assistente del ruolo amministrativo presso la sede di Milano . . . . Pag. 5252

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di collaboratore del ruolo amministrativo presso la sede di Milano . . . . Pag. 5252

Ministero della pubblica istruzione: Avviso relativo alla pubblicazione di decreti di rettifica concernenti le graduatorie formulate, rispettivamente, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, dell'articolo 6, secondo e terzo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 603, e delle leggi 20 marzo 1968, n. 327 e 7 ottobre 1969, n. 748 . . . . Pag. 5252

Regione Molise - Unità sanitaria locale n. 3, in Isernia: Avviso di rettifica all'estratto del bando di concorso ad un posto di aiuto radiologo presso l'unità sanitaria locale n. 3 di Isernia. (Estratto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 90 del 1° aprile 1983) . . . . . Pag. 5252

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 5252

REGIONI

Regione Sardegna

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1983, n. **11.**

Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione . . . . Pag. 5253

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1983, n. **23.**

Contributi per l'ampliamento e l'ammodernamento del complesso termale di Arta Terme, rifinanziamento art. 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche, e altra variazione della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successiva modifica . . . . . . Pag. 5262

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1983, n. **24.**

Proroga dell'efficacia della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 93, recante nuove disposizioni in materia di incarichi a tempo pieno nell'opera di ricostruzione del Friuli terremotato . . . . Pag. 5263

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 1983.

Individuazione, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176, di enti ed organismi anche di natura economica tenuti all'applicazione delle disposizioni dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visti i propri decreti 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981, con i quali sono stati individuati, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della citata legge 5 agosto 1978, n. 468, gli enti pubblici non economici ai quali si applicano le disposizioni riguardanti l'adeguamento del sistema della contabilità e dei relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato;

Visto l'art. 12, secondo comma, del decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176, che ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 25 della legge n. 468/78;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi del suddetto art. 12, secondo comma, gli enti e gli organismi anche di natura economica, a carattere nazionale e regionale, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, ai quali si applicano le disposizioni recate dal citato art. 25 della legge n. 468/78;

Ritenuto che per l'individuazione degli enti ed organismi di natura non economica a carattere nazionale e regionale possa farsi riferimento a quelli le cui entrate finanziarie di competenza, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio, superano l'importo di un miliardo di lire, mentre per l'individuazione degli enti e degli organismi di natura economica che adottano il bilancio di esercizio possa farsi riferimento a quelli il cui ammontare dei ricavi o dei proventi risultanti dal conto economico dell'ultimo esercizio supera il predetto importo di un miliardo di lire;

Ravvisata l'opportunità di raccogliere in un unico decreto tutti gli enti e gli organismi soggetti all'osservanza delle disposizioni recate dal suddetto art. 25 della legge n. 468/1978, compresi, quindi, anche quelli già individuati con i due sopra ricordati decreti 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981;

Sulla proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Gli enti e gli organismi anche di natura economica, a carattere nazionale e regionale, oltre a quelli già compresi nella tabella *A* allegata alla legge 5 agosto 1978, n. 468, tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 25 della legge medesima, sono i seguenti:

Accademia nazionale dei Lincei;
Aereo club d'Italia;
Automobile club d'Italia e automobile club provinciali e locali (A.C.I.) (bilancio consolidato);
Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;
Azienda per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA;
Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi - SPORTASS;
Cassa integrativa personale telefonico statale;
Cassa nazionale del notariato;
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati;
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri;
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ingegneri ed architetti;
Cassa nazionale previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali;
Cassa sottufficiali Aeronautica militare;
Cassa sottufficiali Marina militare;
Cassa ufficiali Aeronautica militare;
Cassa ufficiali Esercito;
Cassa ufficiali Marina militare;
Cassa per la formazione della proprietà contadina;
Centro operativo ortofrutticolo, consorzio nazionale di interesse pubblico - Ferrara;
Centro sperimentale di cinematografia;
Club alpino italiano;
Collegio universitario di Torino;
Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - ENEA;
Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
Comitato nazionale delle ricerche (C.N.R.);
Consorzio canale Milano-Cremona-Po;
Ente acquedotti siciliani (E.A.S.);
Ente autonomo acquedotto pugliese (E.A.A.P.);
Ente autonomo del Flumendosa (E.A.F.);
Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna di Milano »;
Ente autonomo « La Biennale di Venezia »;
Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate;
Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;
Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni;
Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO);
Ente nazionale corse al trotto;
Ente nazionale previdenza ed assistenza farmacisti (E.N.P.A.F.);
Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (E.N.P.A.M.);
Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (E.N.P.A.V.);
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.);
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (E.N.P.A.O.);

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro;
Ente nazionale italiano turismo (E.N.I.T.);
Ente nazionale sementi elette;
Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;
Ente nazionale per il cavallo italiano;
Ente ospedaliero « Policlinico San Matteo » - Pavia;
Ente ospedaliero « Vincenzo dell'Erba » - Castellana Grotte;
Ente parco nazionale Gran Paradiso;
Ente per le scuole materne della Sardegna;
Ente nazionale per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;
Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica « L. Vinci »;
Ente teatrale italiano;
Federazioni sportive nazionali;
Fondazione Senatore Pascale - Istituto per lo studio e la cura dei tumori - Napoli;
Fondo assistenza personale pubblica sicurezza;
Fondo di assistenza per i finanzieri;
Fondo di previdenza per il personale delle finanze;
Fondo di previdenza sottufficiali Esercito;
Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizioni e delle agenzie marittime;
Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali;
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como;
Gestione governativa ferrovia Padana;
Gestione governativa ferrovia Penne - Pescara;
Istituto centrale di statistica - ISTAT;
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
Istituto di biologia della selvaggina;
Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.);
Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » Torino;
Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;
Istituto « Giannina Gaslini » - Genova;
Istituto italiano per il medio ed estremo oriente;
Istituto italiano di medicina sociale;
Istituto italo-africano;
Istituto nazionale del dramma antico - INDA;
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano;
Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova;
Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II » - Ancona;
Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali (I.N.P.D.A.I.);
Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (I.N.P.G.I.);
Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.);
Istituto nazionale per lo sviluppo della congiuntura (I.S.C.O.);
Istituto nazionale di fisica nucleare;
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale);
Istituto nazionale della nutrizione;
Istituto nazionale economia agraria (I.N.E.A.);
Istituto nazionale di geofisica;
Istituto nazionale di ottica;
Istituto neurologico « Carlo Besta » - Milano;
Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna;
Istituto per l'infanzia - Trieste;
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.);
Istituto postelegrafonici;
Istituto sperimentale agronomico di Bari;
Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale;
Istituto sperimentale per la cerealicoltura;
Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna;
Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma;
Istituto sperimentale per l'ortocoltura di Salerno;
Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze;
Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto;
Istituto sperimentale per la zootecnia;
Jockey club d'Italia;
Opera previdenza ed assistenza ferrovieri dello Stato (OPAFS);
Ospedale maggiore - Milano;
Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici;
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste;
Registro aeronautico italiano;
Servizio per i contributi agricoli unificati (S.C.A.U.);
Stazione sperimentale del vetro - Murano;
Stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese;
Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali - Milano;
Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari - Parma;
Stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi - Milano;
Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti - Napoli;
Stazione zoologica « Antonio Dohrn » di Napoli;
Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.);
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (U.N.U.C.I.);
Università ed istituti di istruzione universitaria;
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
Consorzio del porto di Bari;
Enti provinciali per il turismo;
Federazione italiana della caccia;
Ente regionale di sviluppo agricolo in Abruzzo;
Ente regionale di sviluppo agricolo in Basilicata;
Ente regionale di sviluppo agricolo in Calabria;
Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania;
Ente regionale di sviluppo agricolo in Emilia-Romagna;
Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio;
Ente regionale di sviluppo agricolo in Lombardia;
Ente regionale di sviluppo agricolo nelle Marche;
Ente regionale di sviluppo agricolo nel Molise;
Ente regionale di sviluppo agricolo in Piemonte;
Ente regionale di sviluppo agricolo in Puglia;
Ente regionale di sviluppo agricolo in Toscana;
Ente regionale di sviluppo agricolo in Umbria;
Ente regionale di sviluppo agricolo nel Veneto;

Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.);

Istituto zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise - Teramo;

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie - Padova;

Istituto zooprofilattico sperimentale Lazio e Toscana - Roma;

Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia ed Emilia - Brescia;

Istituto zooprofilattico sperimentale Piemonte e Liguria - Torino;

Istituto zooprofilattico sperimentale Puglia e Basilicata - Foggia;

Istituto zooprofilattico sperimentale Sardegna - Sassari;

Istituto zooprofilattico sperimentale Sicilia - Palermo;

Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche - Perugia;

Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini nel porto di Ancona;

Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini nel porto di Cagliari;

Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini nel porto di La Spezia;

Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini nel porto di Livorno;

Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nel porto di Messina;

Cassa conguaglio per il settore elettrico - Roma;

Cassa conguaglio per il settore telefonico;

Cassa conguaglio zucchero;

Cassa per il credito delle imprese artigiane;

Ente autonomo Fiera del Levante di Bari;

Ente mostra d'Oltremare;

Ente nazionale risi;

Fiera campionaria internazionale di Milano;

Fiera internazionale di Verona;

Fondo bombole di metano - Roma;

Istituto dell'enciclopedia italiana;

Società italiana degli autori ed editori - SIAE;

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Consorzio per la zona agricola industriale di Verona;

Ente autonomo Fiera di Bolzano Campionaria internazionale;

Ente autonomo Fiera mostra mercato nazionale dell'artigianato di Firenze;

Ente autonomo Fiera internazionale di Genova;

Ente autonomo Fiera di Rimini;

Ente autonomo Fiera di Roma;

Ente autonomo per la Fiera di Bologna;

Ente autonomo per la Fiera di Foggia;

Ente zona industriale di Trieste;

Istituti autonomi case popolari - IACP;

Fondo per il culto;

Fondo beneficenza e religione nella città di Roma;

Patrimoni riuniti ex economali;

Istituto agronomico per l'Oltremare;

Archivi notarili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1983

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
BODRATO

(4014)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° luglio 1983.

Modificazione alle caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, con il quale furono a suo tempo fissate le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale in data 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state stabilite le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo 1° maggio-31 dicembre 1983;

Visto l'art. 11 del citato decreto ministeriale in data 2 maggio 1983 che autorizza le sezioni di tesoreria provinciale, ferme restando le procedure amministrative e contabili, all'atto della emissione dei titoli a non compilare i tagliandi « cedola interessi » che non avranno più corso;

Considerato che le scorte dei buoni ordinari del Tesoro della serie N (L. 50.000.000) e della serie O (L. 100.000.000) sono in via di esaurimento e che occorre, pertanto, provvedere all'allestimento di un ulteriore quantitativo di buoni della specie;

Decreta:

Art. 1.

I buoni ordinari del Tesoro di serie N (L. 50.000.000) e di serie O (L. 100.000.000) allestiti sulla base del presente decreto hanno la firma del direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli », non contengono il tagliando « cedola interessi » e saranno immessi in circolazione a partire dall'emissione del mese di luglio 1983.

Restano ferme tutte le altre caratteristiche previste dal decreto ministeriale del 2 aprile 1976 citato nelle premesse.

Art. 2.

I modelli dei buoni ordinari del Tesoro di serie N e di serie O di cui all'art. 1, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1983
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 114

(4015)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 giugno 1983.

Indizione della elezione dei rappresentanti del personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili nella commissione di avanzamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al predetto regolamento;

Considerato che occorre procedere all'elezione dei rappresentanti del personale in seno alla commissione d'avanzamento del Corpo nazionale vigili del fuoco, di cui all'art. 44 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per la funzione pubblica ha espresso avviso favorevole a che la suddetta elezione sia indetta per i giorni 20 e 21 novembre 1983;

Sentita la commissione d'avanzamento, nella seduta del 3 giugno 1983, ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento, ai fini della determinazione delle circoscrizioni elettorali con le relative sedi e della nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Vista la nota n. 351/S.G. in data 6 giugno 1983, con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato quale presidente della commissione elettorale centrale il consigliere di Stato dott. Domenico Santelia;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Visti i successivi articoli 4, 6 e 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Decreta:

Art. 1.

I rappresentanti del personale da eleggere, per la nomina in seno alla commissione d'avanzamento di cui in premessa sono otto, di cui quattro titolari e quattro supplenti.

Art. 2.

L'elezione dei rappresentanti del personale di cui all'art. 1 è indetta per il giorno domenica 20 novembre 1983 dalle ore 8 alle ore 20, con prosieguo nel giorno di lunedì 21 novembre 1983, dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 3.

Le circoscrizioni elettorali con le relative sedi sono determinate come segue:

1) Piemonte - Valle d'Aosta con sede a Torino;
2) Lombardia con sede a Milano;
3) Veneto e Trentino-Alto Adige con sede a Padova;
4) Friuli-Venezia Giulia con sede a Trieste;
5) Liguria con sede a Genova;
6) Emilia-Romagna con sede a Bologna;
7) Toscana con sede a Firenze;
8) Lazio con sede a Roma;
9) Umbria con sede a Perugia;
10) Marche con sede ad Ancona;
11) Campania con sede a Napoli;
12) Abruzzo con sede a L'Aquila;
13) Calabria con sede a Catanzaro;
14) Puglia e Basilicata con sede a Bari;
15) Sicilia con sede a Palermo;
16) Sardegna con sede a Cagliari;
17) Molise con sede a Campobasso.

Art. 4.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Santelia dott. Domenico, consigliere di Stato.

Componenti:

Arrigo ing. Mario, dirigente superiore;
Sepe Monti ing. Arcangelo, primo dirigente;
Pontini geom. Nazzareno, geometra principale;
Moresi Gilberto, segretario capo;
Ferrari Basilio, vice capo reparto;
Bernabei Evaristo, vice capo reparto.

Art. 5.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma presso il Ministero dell'interno.

La sua prima convocazione è fissata per il giorno 4 luglio 1983, alle ore 10, presso la predetta sede.

Art. 6.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite:

1) PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

Presidente:

Crisci ing. Francesco, dirigente superiore.

Componenti:

Ranalletta ing. Duilio, ispettore;
Nieddu Roberto, geometra;
Filippone Giulio, capo reparto;
Facelli Giovanni, vice capo reparto;
Di Paolo Vincenzo, capo squadra;
Andreone Aldo, vigile.

2) LOMBARDIA

Presidente:
Scirè ing. Alessio, dirigente superiore.

Componenti:
Pini ing. Alfio, ispettore superiore;
De Toro Biagio, perito;
Abondio Pietro, capo reparto;
Mariani Angelo, vice capo reparto;
Pollastri Claudio, capo squadra;
Gonzales Armando, vigile.

3) VENETO E TRENTINO-ALTO ADIGE

Presidente:
Casablanca ing. Virgilio, dirigente superiore.

Componenti:
Machi ing. Francesco, ispettore;
Tentellini Roberto, geometra principale;
Bergantin Luciano, capo reparto;
Nicolli Cirillo, vice capo reparto;
Pasquetto Alfredo, capo squadra;
Grigio Gabriele, vigile.

4) FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidente:
Giacomozzi ing. Lucio, dirigente superiore.

Componenti:
Lovero ing. Onofrio, ispettore superiore;
Lo Fano Nevio, perito principale;
Bertizzolo Ernesto, capo reparto;
Tomizza Lucio, vice capo reparto;
Gall Furio, capo squadra;
Ierman Maurizio, vigile.

5) LIGURIA

Presidente:
Lazzarotto ing. Ernesto, dirigente superiore.

Componenti:
Denaro ing. Leonardo, ispettore superiore;
Costantini Michele, geometra principale;
Berselli Angelo, capo reparto;
Del Ponte Silvano, vice capo reparto;
Bracco Adriano, capo squadra;
Bosco Giovanni, vigile.

6) EMILIA-ROMAGNA

Presidente:
Sangiorgi ing. Casare, dirigente superiore.

Componenti:
Ricci ing. Massimo, ispettore;
Maccio Francesco Mario, geometra;
Volghi Alberto, capo reparto;
Marenghi G. Pietro, vice capo reparto;
Bellusci Angelo, capo squadra;
Prati Alieto, vigile.

7) TOSCANA

Presidente:
Brozzi ing. Luigi, dirigente superiore.

Componenti:
Abbatiello ing. Vincenzo, ispettore;
Rapanotti Giampiero, geometra principale;
Perilli Ernesto, capo reparto;
Boni Nedo, vice capo reparto;
Massai Sabino, capo squadra;
Cipriani Menotti, vigile.

8) LAZIO

Presidente:
Tudisco ing. Angelo, dirigente superiore.

Componenti:
Stocchi ing. Maurizio, ispettore superiore;
Antonetti Aldo, perito;
Solini Andrea, capo reparto;
Biondi Gianfranco, vice capo reparto;
Magno Luigi, capo squadra;
La Monaca Mario, vigile.

9) UMBRIA

Presidente:
Eugeni ing. Gianfranco, primo dirigente.

Componenti:
Simonetti ing. Settimio, ispettore;
Fattorini Maurizio, perito;
Bruno Lucio, capo reparto;
Caselli Giacomo, vice capo reparto;
Molella Giuliano, capo squadra;
Longetti Gianni, vigile.

10) MARCHE

Presidente:
Migliardo ing. Antonio, primo dirigente.

Componenti:
Filippini Aldo, geometra principale;
Bertazzoni Giovanni, geometra principale;
Nardoni Giuseppe, capo reparto;
Machella Lauro, vice capo reparto;
Romagnoli Edoardo, capo squadra;
Peschini Germano, vigile.

11) CAMPANIA

Presidente:
D'Errico ing. Alberto, primo dirigente.

Componenti:
Sabatino ing. Aldo, ispettore superiore;
Mozzi Luigi, geometra principale;
Galluccio Lorenzo, capo reparto;
Bocchetto Vittorio, vice capo reparto;
De Martino Gaetano, capo squadra;
Tiano Luigi, vigile.

12) ABRUZZO

Presidente:
Castiglia ing. Giuseppe, primo dirigente.

Componenti:
Gaspari ing. Cesare, ispettore;
Colafigli Silvano, geometra principale;
De Rosa Giacomo, capo reparto;
Dembini Giuseppe, vice capo reparto;
Pennelli Francesco, capo squadra;
Martino Sandro, vigile.

13) CALABRIA

Presidente:

Consiglio ing. Antonino, dirigente superiore.

Componenti:

Lupoi ing. Francesco, ispettore superiore;
Nutile Enrico, geometra;
Chirico Giuseppe, capo reparto;
Nesci Francesco, vice capo reparto;
Canale Angelo, capo squadra;
Romeo Antonino, vigile.

14) PUGLIA E BASILICATA

Presidente:

De Palma ing. Pietro, dirigente superiore.

Componenti:

Micunco ing. Giovanni, ispettore;
Giustolisi Giovanni, geometra principale;
Albanese Giovanni, capo reparto;
Di Tanno Vincenzo, vice capo reparto;
Sant'Eusanio Alfonso, capo squadra;
Rossetti Silvano, vigile.

15) SICILIA

Presidente:

Gentile ing. Silvestro, dirigente superiore.

Componenti:

Trapani ing. Francesco, ispettore;
Farina Giovanni, geometra principale;
Giovenco Paolo, capo reparto;
Guida Vincenzo, vice capo reparto;
Gennaro Eugenio, capo squadra;
Fontana Nicola, vigile.

16) SARDEGNA

Presidente:

Andò ing. Bruno, dirigente superiore.

Componenti:

Mistretta ing. Pippo Sergio, ispettore superiore;
Calzone Salvatore, geometra;
Usai Luigi, capo reparto;
Bussotti Guido, vice capo reparto;
Dessi Giovanni, capo squadra;
Cambedda Mario, vigile.

17) MOLISE

Presidente:

Volpini ing. Alessandro, primo dirigente.

Componenti:

Riccio ing. Domenico, ispettore superiore;
Bianchi Claudio, geometra;
Miscischia Pietro, capo reparto;
Staffieri Antonio, vice capo reparto;
Tizzani Alessandro, capo squadra;
Grieco Carlo, vigile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 16 giugno 1983

Il Ministro: ROGNONI

(3987)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento nell'anno *1983* dell'ufficio *del registro di Aversa*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 25 gennaio 1983 l'ufficio del registro di Aversa è stato chiuso per le operazioni connesse ai lavori di disinfestazione, derattizzazione e pulizia dei locali;

Ritenuto che, in conseguenza di tale evento si è verificato il mancato funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Decreta:

E' accertato per il giorno 25 gennaio 1983 il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Aversa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983.

(3922) *Il Ministro*: FORTE

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento nell'anno 1982 dell'ufficio del registro bollo e demanio di Bologna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che, per i danni provocati dal crollo del solaio dei locali adibiti al servizio autonomo di cassa, nel periodo dal 30 settembre 1982 al 4 ottobre 1982 si è verificato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro bollo e demanio di Bologna e che, nel successivo periodo, dal 25 ottobre 1982 al 30 ottobre 1982, si è verificato il mancato funzionamento del medesimo ufficio a causa delle operazioni di trasferimento nella nuova sede di piazza Malpighi n. 11;

Ritenuto che, in conseguenza di tali eventi di carattere eccezionale, si è verificato per i periodi su richiamati, l'irregolare e il mancato funzionamento dell'ufficio predetto;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nelle previsioni del citato decreto-legge n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Decreta:

E' accertato per il periodo 30 settembre 1982-4 ottobre 1982, e per il periodo 25 ottobre 1982-30 ottobre 1982, rispettivamente l'irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio del registro bollo e demanio di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3919)

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento nell'anno 1982 dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Ferrara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 25 giugno 1982, si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale addetto all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Ferrara;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

E' accertato, per il giorno 25 giugno 1982, il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3916)

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1982 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 19 maggio 1982 si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale dei sottospecificati uffici del registro e ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

In data 19 *maggio* 1982:

a) regione Lombardia: uffici del registro di Monza, Desio e Legnano;

b) regione Emilia-Romagna: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Piacenza;

c) regione Campania: ufficio del registro atti pubblici di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3915)

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento nell'anno 1983 dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Firenze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che il giorno 21 febbraio 1983 si è verificato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Firenze, a causa delle misure di sicurezza adottate a seguito di segnalazione anonima circa la presenza di un ordigno esplosivo nell'edificio ove ha sede il predetto ufficio;

Ritenuto che, in conseguenza, di tale evento di carattere eccezionale, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nelle previsioni del citato decreto-legge n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 giugno 1975, n. 576;

Decreta:

E' accertato per il giorno 21 febbraio 1983 l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3923)

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento nell'anno 1982 dell'ufficio del registro di Benevento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel periodo dal 20 al 25 ottobre 1982 si è verificato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Benevento, a causa delle operazioni connesse al trasferimento di detto ufficio nei nuovi locali presso il palazzo degli uffici finanziari di Benevento;

Ritenuto che, in conseguenza di tale evento di carattere eccezionale, si è verificato il mancato funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nelle previsioni del citato decreto-legge n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Decreta:

E' accertato per il periodo dal 20 al 25 ottobre 1982 il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3920)

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1983 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che i giorni 10, 11, 12, 13, 14 e 18 gennaio 1983 si è verificato l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale dei sottoindicati uffici del registro, conservatorie dei registri immobiliari e uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, conservatorie dei registri immobiliari e uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

In data 10 *gennaio* 1983:

regione Toscana: ufficio del registro di Livorno.

In data 11 *gennaio* 1983:

regione Sardegna:

conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Cagliari.

In data 12 *gennaio* 1983:

regione Toscana: uffici del registro di Massa e Grosseto.

In data 13 *gennaio* 1983:

regione Toscana:

Firenze « Atti pubblici »;

Firenze « Successioni e atti giudiziari ».

In data 14 *gennaio* 1983:

regione Emilia-Romagna: ufficio del registro di Ravenna.

In data 18 *gennaio* 1983:

regione Toscana: ufficio del registro di Empoli;

regione Veneto:

uffici del registro di Venezia e Mestre;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Venezia.

In data 21 *e* 22 *gennaio* 1983:

regione Campania: ufficio IVA di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3921)

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento nell'anno 1982 dell'ufficio del registro di Viareggio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 27 e 28 settembre 1982 si è verificato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Viareggio, a causa di lavori di sicurezza eseguiti per l'agibilità dell'immobile ove ha sede detto ufficio;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento di carattere eccezionale, si è verificato il mancato funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nelle previsioni del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

E' accertato per i giorni 27 e 28 settembre 1982 il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Viareggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3917)

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento nell'anno 1982 dell'ufficio del registro di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 1, 2, 4 e 5 ottobre 1982 si è verificata l'astensione dal lavoro di parte del personale addetto all'ufficio del registro di Reggio Calabria;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato arresto nel normale funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

E' accertato per i giorni 1, 2, 4 e 5 ottobre 1982 l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3918)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 giugno 1983.

Sostituzione del commissario del gruppo Pan Electric Mediterranea, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 maggio 1981, con il quale è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Pan Electric Mediterranea ed è stato nominato commissario il dott. Gioachino Gaude;

Visto il decreto ministeriale in data 9 giugno 1981, con il quale è stato nominato commissario della predetta società il prof. Mario Boidi, in sostituzione del dott. Gioachino Gaude, dimissionario;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 27 aprile 1982 e 18 febbraio 1983, con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria rispettivamente le S.p.a. Pan Electric e Gepem, ed è stato nominato commissario il prof. Mario Boidi;

Viste le dimissioni rassegnate dal prof. Mario Boidi in data 15 giugno 1983;

Ritenuto di accettare tali dimissioni e di nominare un nuovo commissario;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Pan Electric Mediterranea, Pan Electric e Gepem, citate nelle premesse, è nominato commissario, in sostituzione del prof. Mario Boidi, il prof. avv. Piero Verrucoli, nato a Pisa il 1° marzo 1924.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3971)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 giugno 1983.

Contributi e modalità di accertamento e di riscossione degli stessi dovuti dalle società cooperative relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1973, con il quale sono state determinate le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1981, con il quale è stata fissata la misura del contributo dovuto da detti enti per le spese connesse al servizio delle ispezioni ordinarie;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione — per il biennio 1983-84 — della misura del contributo anzidetto;

Sentito, ai sensi di legge ed in via d'urgenza, il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 15 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, dovuto dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie, verrà corrisposto, per il biennio 1983-84, nella misura sottoindicata e con le medesime modalità di accertamento e di riscossione stabilite con il decreto ministeriale 8 ottobre 1973, citato in premessa:

a) enti cooperativi con numero di soci non superiore a cento od un capitale versato non superiore a L. 100.000: L. 65.000;

b) enti cooperativi con numero di soci superiore a cento e non superiore a trecento od un capitale versato superiore a L. 100.000 e non superiore a L. 500.000: L. 95.000;

c) enti cooperativi con numero di soci superiore a trecento e non superiore a mille od un capitale versato superiore a L. 500.000 e non superiore a L. 1.000.000: L. 190.000;

d) enti cooperativi con numero di soci superiore a mille e non superiore a quattromila od un capitale versato superiore a L. 1.000.000 e non superiore a lire 2.000.000: L. 350.000;

e) enti cooperativi con numero di soci superiore a quattromila od un capitale versato superiore a lire 2.000.000: L. 470.000.

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 8 ottobre 1973, è fissato in novanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3798)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1564/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1983-84, i prezzi applicabili nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1565/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1983-84, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali, delle farine di frumento e di segala nonché delle semole e dei semolini di frumento.

Regolamento (CEE) n. 1566/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso.

Regolamento (CEE) n. 1567/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1983-84, i prezzi applicabili nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 1568/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1983-84, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio.

Regolamento (CEE) n. 1569/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 1570/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1461/82 che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

Regolamento (CEE) n. 1571/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 1572/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa il prezzo minimo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 1573/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 1574/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di ricino per la campagna di commercializzazione 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 1575/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa il prezzo minimo dei semi di ricino per la campagna di commercializzazione 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 1576/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1983-84, il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette.

Regolamento (CEE) n. 1577/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1431/82 relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette.

Regolamento (CEE) n. 1578/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1983-84, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa nonché l'importo calcolato per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino.

Regolamento (CEE) n. 1579/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1983-84, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato e la quantità di cotone per la quale l'aiuto è concesso nella totalità.

Regolamento (CEE) n. 1580/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa il prezzo minimo per il cotone non sgranato per la campagna di commercializzazione 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 1581/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 1582/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1660/81 che fissa, per le campagne di commercializzazione 1982-83 e 1983-84, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 1583/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1660/81 che fissa, per le campagne di commercializzazione 1982-83 e 1983-84, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 1584/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa, per le campagne di commercializzazione 1984-85 e 1985-86, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 1585/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1983-84, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole.

Regolamento (CEE) n. 1586/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa, per la campagna di commercializzazione 983-84, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi di entrata nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio.

Regolamento (CEE) n. 1587/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che rivede l'importo massimo del contributo alla produzione di zucchero B e del prezzo minimo della barbabietola B per la campagna di commercializzazione 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 1588/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa, nel settore dell'olio d'oliva, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento per la campagna di commercializzazione 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 1589/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo rappresentativo di mercato, del prezzo d'intervento e del prezzo d'entrata dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 1590/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo alla determinazione delle superfici olivicole che beneficiano dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1591/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 1592/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 1593/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1983-84, il limite di garanzia per i semi di colza e di ravizzone, nonché alcuni elementi ad esso relativi.

Regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1595/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 1596/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per il periodo 16 dicembre 1983-31 agosto 1984.

Regolamento (CEE) n. 1597/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 456/80 relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate, nonché di premi di rinuncia al reimpianto.

Regolamento (CEE) n. 1598/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 458/80 relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro delle operazioni collettive.

Regolamento (CEE) n. 1599/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa per il periodo dal 1° novembre 1983 al 31 ottobre 1984 il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati.

Regolamento (CEE) n. 1600/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Pubblicati nel n. L 163 *del* 22 *giugno* 1983.

(154/C)

Regolamento (CEE) n. 1601/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2036/82 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette.

Regolamento (CEE) n. 1602/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa un'indennità di compensazione per il frumento tenero, la segala e il granturco giacenti nelle scorte alla fine della campagna 1982-83.

Regolamento (CEE) n. 1603/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che prevede misure speciali di smercio per le uve secche e i fichi secchi del raccolto 1981 detenuti dagli organismi di ammasso.

Regolamento (CEE) n. 1604/83 della commissione, del 16 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1605/83 della commissione, del 16 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1606/83 della commissione, del 16 giugno 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1607/83 della commissione, del 16 giugno 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1608/83 della commissione, del 16 giugno 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1609/83 della commissione, del 16 giugno 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1610/83 della commissione, del 16 giugno 1983, che sospende, per la campagna di commercializzazione 1983-84, l'applicazione al settore dello zucchero di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Regolamento (CEE) n. 1611/83 della commissione, del 14 giugno 1983, relativo alla fornitura di granturco alla Repubblica popolare del Mozambico a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1612/83 della commissione, del 14 giugno 1983, relativo alla fornitura di frumento tenero al Perù a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1613/83 della commissione, del 15 giugno 1983, che impone un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di nichel grezzo non in lega, sotto forma di catodi prodotti per elettrolisi, tagliati o no in forma quadrata, originari dell'Unione Sovietica.

Regolamento (CEE) n. 1614/83 della commissione, del 15 giugno 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1530/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1615/83 della commissione, del 15 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1602/82, che stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto (prunes d'Ente).

Regolamento (CEE) n. 1616/83 della commissione, del 15 giugno 1983, che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e per le ciliegie sciroppate.

Regolamento (CEE) n. 1617/83 della commissione, del 15 giugno 1983, che fissa la campagna di commercializzazione 1983-84 per le ciliegie sciroppate e deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1530/78 per quanto riguarda il regime di aiuto relativo a taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1618/83 della commissione, del 15 giugno 1983, che fissa, per la campagna 1983-84, il prezzo minimo da pagare ai produttori, nonché l'importo dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Decisione n. 1619/83/CECA della commissione, dell'8 giugno 1983, recante quarta modifica della decisione n. 1696/82/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Regolamento (CEE) n. 1620/83 della commissione, del 16 giugno 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1621/83 della commissione, del 16 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1622/83 della commissione, del 16 giugno 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1623/83 della commissione, del 16 giugno 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Pubblicati nel n. L 159 *del* 17 *giugno* 1983.

(155/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Martedì 21 giugno 1983, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jorge de Esteban Alonso, ambasciatore di Spagna, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 21 giugno 1983, alle ore 11,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Eric Virgin, ambasciatore del Regno di Svezia il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(3868)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1983, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 203, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che il 26 giugno 1982 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Vercelli: Asigliano Vercellese, Caresana, Costanzana, Desana, Fontanetto Po, Lignana, Motta dei Conti, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Rive, Ronsecco, Stroppiana, Tricerro, Trino e Vercelli.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1983, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 259, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità all'alluvione che il 22 e 23 settembre 1981 ha colpito i seguenti comuni della provincia di Vercelli: Ailoche, Andorno Micca, Biella, Borgosesia, Carcoforo, Cossato, Crevacuore, Curino, Guardabosone, Masazza, Miagliano, Ponderano, Quarona, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Sandigliano, Trivero e Villa del Bosco.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1983, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 260, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che nel gennaio 1981 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Palermo: Bagheria, Balestrate, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Campofiorito, Carini, Castellana Sicula, Chiusa Sclafani, Ciminna, Corleone, Lercara Friddi, Misilmeri, Monreale, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Prizzi, Santa Flavia, San Giuseppe Jato, Termini Imerese, Ustica e Vicari.

(3939)

Nomina del vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1983, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 217, sulla proposta del Ministro dell'interno, il prefetto dott. Giovacchino Matticari è stato nominato vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1° marzo 1983.

(3998)

MINISTERO DELLE FINANZE

Trasferimento alla regione Emilia-Romagna dei canali castelnovesi

Con decreto ministeriale 7 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1983, registro n. 29 Finanze, foglio n. 132, è stato approvato l'unito stato di consistenza 15 settembre 1982 dei canali demaniali castelnovesi in uso al Consorzio bonificazioni reggiane Bentivoglio, con le relative pertinenze, rimasti inalterati dalla data di concessione e tuttora adibiti al servizio irriguo.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione Emilia-Romagna dalla data medesima.

Entro novanta giorni dalla data del decreto di cui al presente comunicato, l'intendenza di finanza di Reggio Emilia procederà al formale trasferimento alla regione Emilia-Romagna ed alla contemporanea consegna al Consorzio bonificazioni reggiane Bentivoglio dei canali di cui all'art. 1, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e del consorzio medesimo, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

(3777)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1983-84

Per la campagna di commercializzazione dei cereali 1983-84 a partire dal 1° luglio 1983 per il frumento duro e dal 1° agosto 1983 per le altre specie cerealicole le operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali sono regolate dalle norme comunitarie riportate nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 27 giugno 1983

Il direttore generale: VENERI

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1983-84 *in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n.* 2727/75 *del* 29 *ottobre* 1975, *e successivi regolamenti modificativi, integrativi ed applicativi.*

Art. 1.

La campagna di commercializzazione dei cereali 1983-84 ha inizio per il frumento duro il 1° luglio 1983 e per le altre specie cerealicole il 1° agosto 1983 e termina rispettivamente il 30 giugno e il 31 luglio 1983.

I centri di commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana, per il frumento tenero, per il frumento tenero panificabile, per il frumento duro, per l'orzo e per il granoturco, sono quelli riportati nell'allegato *A* annesso all'atto disciplinare per

le operazioni d'intervento per la campagna 1979-80 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 18 luglio 1979.

In tutti i centri di commercializzazione nelle vendite all'intervento si applicano i seguenti prezzi riferiti alla qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria vigente e per merce presa in consegna dall'acquirente nel mese di luglio 1983 per il frumento duro e nel mese di agosto 1983 per le altre specie cerealicole (prezzi base):

frumento tenero, orzo e granoturco . . L. 247.521,78/tonn.
frumento duro . . . . » 418.499,28/tonn.
frumento tenero panificabile qualità minima . . . . » 273.121,47/tonn.
in caso di norme comunitarie che stabiliscano la vendita all'intervento di grano tenero panificabile della qualità media il prezzo è di . . . . » 288.703,89/tonn.

Il prezzo unico d'intervento del frumento duro si riferisce a prodotto della varietà « Cappelli » ed assimilati, mentre per le sottoelencate varietà si applicano le riduzioni di prezzo a fianco di ciascuna indicate:

Grifoni . . . . L. 6.485,07/tonn.
Timilie, marzuoli e neri di Sicilia . . . » 32.424,04/tonn.
Durtal, Rikita e Tomclair . . . . » 64.848,08/tonn.

I suddetti prezzi base sono suscettibili delle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche riportate nella tabella *A* annessa al presente atto disciplinare, nonché della maggiorazione mensile riportata nella tabella *B* annessa al disciplinare medesimo, da applicarsi in relazione al mese di consegna del prodotto all'acquirente.

Le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche sono calcolate applicando le percentuali previste nella citata tabella *A* sul rispettivo prezzo d'intervento unico di ciascun cereale e sul prezzo di riferimento per il frumento tenero della qualità panificabile media o minima a seconda dell'intervento disposto dalla Comunità.

La maggiorazione mensile è applicata per i mesi stabiliti nell'intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il cereale è consegnato all'intervento. Per i mesi di giugno e luglio 1984 i prezzi base di acquisto sono aumentati di un importo pari alla differenza tra tali prezzi e quelli validi per il mese di luglio per il grano duro e il mese di agosto per il grano tenero della campagna 1984-85.

Art. 2.

Per l'ammissibilità della vendita all'intervento i cereali indicati nel precedente art. 1 debbono:

essere stati raccolti nella Comunità;

essere offerti all'organismo di intervento da ciascun detentore, in lotti omogenei di un minimo di 80 tonnellate per il frumento tenero e frumento tenero panificabile, l'orzo ed il granoturco e di 10 tonnellate per il frumento duro;

essere di qualità sana, leale e mercantile.

Il cereale offerto in vendita è considerato di qualità sana, leale e mercantile, quando ha il colore proprio a detto cereale, è privo di cattivo odore, di parassiti vivi (compresi gli acari), ad ogni stadio di sviluppo, né semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari e tossici) e quando presenta i requisiti minimi riportati nella tabella *C*.

Art. 3.

Ogni offerta di vendita di cereali all'intervento deve essere oggetto di domanda in bollo rivolta all'assuntore del servizio che gestisce magazzini d'intervento, per il centro di commercializzazione più vicino a quello in cui si trovano i cereali stessi al momento dell'offerta.

L'accettazione dell'offerta viene effettuata dall'assuntore al più presto, e comunque, non oltre i tre giorni lavorativi successivi, con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora per motivi di capienza od agibilità dei magazzini del centro di commercializzazione designato dal venditore oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, il venditore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La qualità di prodotto offerto in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata, franco veicolo magazzino del centro di commercializzazione, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino procede l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegua materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della consegna, la qualità, la varietà, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce consegnata sono accertati in contraddittorio tra l'assuntore o suo incaricato e il venditore o il suo delegato predetto.

Inoltre, per quanto riguarda il grano tenero panificabile, l'assuntore procede anche all'accertamento se il prodotto abbia i requisiti di panificabilità, secondo il metodo e le modalità stabilite dalla regolamentazione comunitaria, con spese a carico del venditore.

In caso di contestazione tra l'assuntore ed il venditore o il suo delegato in ordine alla qualità, alla varietà, al condizionamento ed alle caratteristiche dei cereali offerti in vendita, compresa per il grano tenero, la panificabilità o meno del prodotto, saranno prelevati, in contraddittorio fra le parti, idonei campioni che saranno sottoposti dall'assuntore all'analisi di un laboratorio autorizzato scelto tra le parti o, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

Art. 4.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente articolo, la qualità, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima, sempreché ricorrano le condizioni di ammissibilità alla vendita indicate nel precedente art. 2.

Le operazioni di presa in consegna, nonché quelle di pesatura e di entrata e di sistemazione della merce in magazzino competono all'assuntore.

Il prezzo di acquisto è quello d'intervento di cui all'art. 1 del presente disciplinare, con le maggiorazioni e detrazioni indicate nello stesso art. 1.

Il pagamento del prezzo al venditore viene effettuato al più presto dall'assuntore e, comunque, entro quindici giorni dalla presa in carico del prodotto. A tal fine, l'assuntore all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il centro di commercializzazione ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la qualità, la quantità, la varietà, le caratteristiche merceologiche, la panificabilità o meno del grano tenero, il prezzo di acquisto, nelle componenti indicate al precedente art. 1 e relativa IVA.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa IVA direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA, un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel qual caso l'assuntore, sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con l'IVA.

Art. 5.

Le offerte di acquisto di prodotto appartenenti alle scorte dell'A.I.M.A. devono essere accompagnate da cauzione costituita esclusivamente sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata dagli istituti di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1983, dell'importo di L. 6.705 per ogni tonnellata di grano tenero o duro cui l'offerta si riferisce.

Visto, *il direttore generale dell'A.I.M.A.*
VENERI

TABELLA A

I. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER TASSO DI UMIDITA'

Tasso di umidità	Frumento tenero panificabile e non panificabile - frumento duro segala - orzo	Granoturco	Tasso di umidità	Frumento tenero panificabile e non panificabile - frumento duro segala - orzo	Granoturco
1	2	3	1	2	3
Maggiorazioni —			Maggiorazioni —		
15,4	0,1	—	12,2	3,3	2,3
15,3	0,2	—	12,1	3,4	2,4
15,2	0,3	—	12,0	3,5	2,5
15,1	0,4	—	11,9	3,6	2,6
15,0	0,5	—	11,8	3,7	2,7
14,9	0,6	—	11,7	3,8	2,8
14,8	0,7	—	11,6	3,9	2,9
14,7	0,8	—	11,5	4,0	3,0
14,6	0,9	—	11,4	4,1	3,1
14,5	1,0	—	11,3	4,2	3,2
14,4	1,1	0,1	11,2	4,3	3,3
14,3	1,2	0,2	11,1	4,4	3,4
14,2	1,3	0,3	11,0	4,5	3,5
14,1	1,4	0,4	10,9	4,6	3,6
14,0	1,5	0,5	10,8	4,7	3,7
13,9	1,6	0,6	10,7	4,8	3,8
13,8	1,7	0,7	10,6	4,9	3,9
13,7	1,8	0,8	10,5	5,0	4,0
13,6	1,9	0,9	10,4	5,1	4,1
13,5	2,0	1,0	10,3	5,2	4,2
13,4	2,1	1,1	10,2	5,3	4,3
13,3	2,2	1,2	10,1	5,4	4,4
13,2	2,3	1,3	10,0	5,5	4,5
13,1	2,4	1,4			
13,0	2,5	1,5	Detrazioni —		
12,9	2,6	1,6			
12,8	2,7	1,7	15,5	—	0,1
12,7	2,8	1,8	15,6	—	0,2
12,6	2,9	1,9	15,7	—	0,4
12,5	3,0	2,0	15,8	—	0,5
12,4	3,1	2,1	15,9	—	0,6
12,3	3,2	2,2	16,0	—	0,8

II. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER DIFFERENZE DI PESO SPECIFICO

	Kg/hl	%
Frumento tenero:		
Maggiorazioni	—	—
Detrazioni	meno di 72,0-71	0,5
	meno di 71,0-70	1,0
Frumento duro:		
Maggiorazioni	più di 79,0-80	0,3
	più di 80,0-81	0,6
	più di 81,0-82	0,9
	più di 82,0	1,10
Detrazioni	meno di 77,0-76	0,75
Frumento tenero panificabile:		
Maggiorazioni	più di 76,0-77	0,3
	più di 77,0-78	0,6
	più di 78,0-79	0,9
	più di 79,0	1,1
Detrazioni	meno di 74,0-73	0,75

III. — DETRAZIONI PER IMPURITA'

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi di ricevibilità per classe %	Limite massimo di ricevibilità complessivo %	Detrazioni
Frumento tenero panificabile				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4,=	5,=	10,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 4% complessivo di tolleranza
b) Cariossidi spezzate		5,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 4% complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 6%
d) Impurità varie (nulle)	0,5	3,=(1)		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre lo 0,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%
Frumento duro				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	1,5	5,=	10,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre l'1,5% di tolleranza complessiva
b) Cariossidi spezzate	3,=	5,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 3% di tolleranza complessiva
c) Chicchi germinati	2,5	4,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2,5% di tolleranza complessiva
d) Impurità varie (nulle)	0,5	3,=(1)		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre lo 0,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%
f) Chicchi bianconati anche parzialmente compresi al massimo il 4% di chicchi di frumento tenero	20,=	50,=	50,=	0,2% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione dal 20 al 40% di bianconati 0,3% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 40% e fino al limite massimo di ricevibilità
Orzo e frumento tenero				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	5,=(2)	12,=	12,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 5% di tolleranza
b) Chicchi spezzati	3,=	5,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre al 3% complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 2,5% complessivo di tolleranza
d) Impurità varie (nulle)	1,=	3,=		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il limite di tolleranza dell'1%
Granoturco				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4,=	5,=	12,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
b) Chicchi spezzati	4,=	10,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
c) Chicchi germinati	2,5	6,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 2,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
d) Impurità varie (nulle)	1,=	3,=		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre l'1% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%

(1) Di cui al massimo lo 0,05 % di chicchi scaldati, lo 0,05 % di segala cornuta e lo 0,10 % di semi nocivi.
(2) Compresi i chicchi striminziti.

TABELLA *B*

MAGGIORAZIONI MENSILI DA APPLICARE AL PREZZO DI INTERVENTO DEI CEREALI
PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1981-82

	Frumento tenero orzo e granoturco Lit./quintali	Frumento duro Lit./quintali
Luglio 1983	—	—
Agosto 1983	—	370,116
Settembre 1983	344,637	740,232
Ottobre 1983	689,274	1.110,348
Novembre 1983	1.033,911	1.480,464
Dicembre 1983	1.378,548	1.850,580
Gennaio 1984	1.723,185	2.220,696
Febbraio 1984	2.067,822	2.590,812
Marzo 1984	2.412,459	2.960,928
Aprile 1984	2.757,096	3.331,044
Maggio 1984	3.101,733	—

TABELLA *C*.

	Frumento duro	Frumento tenero	Grano tenero panificabile	Orzo	Granoturco
1. Tenore massimo di umidità	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	16%
2. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, di cui:	10%	12%	10%	12%	12%
a) chicchi spezzati	5%	5%	5%	5%	10%
b) impurità relative ai chicci, di cui:	5%	12%	5%	12%	5%
chicchi striminziti		12%		12%	
altri cereali (esclusi quelli di frumento tenero nel duro)	3%				
chicchi attaccati da parassiti chicchi che presentano colorazioni del germe chicchi volpati		5%		5%	
chicchi scaldati per essiccamento	0,50%	3%	0,50%	3%	3%
c) chicchi germinati	4%	6%	6%	6%	6%
d) impurità varie (Schwarzbesatz), di cui:	3%	3%	3%	3%	3%
chicchi estranei	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
chicchi avariati, fra cui chicchi scaldati spontaneamente	0,05%		0,05%		
impurità propriamente dette pule segala cornuta chicchi cariati insetti morti e frammenti d'insetti	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
3. Percentuale massima di:					
chicchi bianconati, anche solo parzialmente di cui	50%				
chicchi di frumento tenero	4%				
4. Peso specifico minimo	76 kg/hl	70 kg/hl	73 kg/hl	63 kg/hl	—

(3896)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di ingegneria:

metodi di ottimizzazione (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ CATTOLICA « S. CUORE » DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:

economia industriale.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze politiche:

psicologia sociale (ruolo professori prima fascia).

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Classe di lettere e filosofia:

letteratura italiana (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ « TOR VERGATA » DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) anatomia comparata;
2) chimica organica;
3) fisica terrestre;
4) genetica di popolazioni;
5) istituzioni di matematiche;
6) metodologie biochimiche;
7) zoogeografia.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(3974)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1983, registro n. 17 Difesa, foglio n. 103, sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Gaudenzi Umberto, nato il 10 aprile 1921 a Casalfiumanese (Bologna). — Valoroso patriota, sin dall'inizio della guerra di liberazione nel corso di numerose azioni metteva in luce elevate doti di organizzatore instancabile e capace infondendo nei suoi uomini ardore e fede nei supremi ideali di libertà. Il 27 settembre 1944, durante una importante azione offensiva svolta dall'avversario in zona Cà di Guzzo con notevole superiorità di uomini e di mezzi, alla testa del proprio reparto resisteva eroicamente al nemico respingendolo e infliggendogli gravi perdite. Dopo diverse ore di duro combattimento, con abile e decisa manovra, riusciva ad aprire un varco tra le file avversarie e a porsi in salvo unitamente ai suoi uomini. — Cà di Guzzo, 27 settembre 1944.

Medaglia di bronzo

Guidotti Elmo, nato il 18 giugno 1925 a Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara). — Giovane patriota, convinto assertore dei principi di libertà e fiero oppositore di qualunque forza d'oppressione non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria distinguendosi ben presto per coraggio e grande abnegazione. Instancabile e indomito comandante di plotone, durante dieci mesi di intensa attività partigiana, riusciva ad ideare e nel contempo a realizzare audaci e molteplici azioni di guerra che infliggevano all'invasore notevoli perdite in uomini e materiali. — Zona Sesta Godano, 25 giugno 1944-30 aprile 1945.

Croce

Leotta Alfio, nato il 2 febbraio 1919 ad Acireale (Catania). — *Fervente patriota, animato da vivo amor di Patria, subito dopo* l'armistizio entrava nella Resistenza distinguendosi ben presto per notevoli doti di coraggio ed elevate capacità di comandante. Nei giorni 29 e 30 luglio 1944, in località San Damiano Macra, nel corso di duri combattimenti contro preponderanti forze nemiche, visto cadere il tiratore di una mitragliatrice pesante lo sostituiva prontamente nell'azione a fuoco e, concentrando su di sé la violenta reazione avversaria, permetteva ai suoi uomini di ripiegare su posizioni più favorevoli. — San Damiano Macra, 29-30 luglio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1983, registro n. 17 Difesa, foglio n. 102, sono concesse le seguenti ricompense al valore militare per attività partigiana:

Medaglie di bronzo

Marai Carmelo, nato il 17 ottobre 1917 a Colà di Lazise (Verona). — Valoroso patriota, ricco di giovanile ardimento, non esitava ad impugnare le armi contro l'oppressore partecipando a numerose azioni di guerra e dando continua prova di coraggio e di abnegazione. Il 27 aprile 1945, nel corso di una importante azione offensiva svolta dal nemico per l'occupazione della centrale idroelettrica di Venaus, alla testa di pochi uomini resisteva eroicamente per diverse ore a reiterati attacchi avversari; benché gravemente ferito rifiutava ogni soccorso e, pur nello spasimo del dolore, continuava a combattere fino all'esito favorevole del combattimento. — Venaus, 27 aprile 1945.

Senese Salvatore, nato il 4 settembre 1925 a Napoli. — Valoroso patriota animato da profonda fede negli ideali di libertà partecipava alla lotta partigiana dimostrando indomito coraggio e ammirevole entusiasmo. L'8 aprile 1945, nel corso di un duro attacco al fortificato presidio nemico di Borgotaro, pur conscio del grave pericolo a cui si esponeva, non esitava ad accorrere in aiuto del proprio comandante impegnato a collocare cariche esplosive nell'interno di un edificio, sede del comando tedesco. La deflagrazione distruggeva quasi completamente lo stabile causando la morte di numerosi avversari. — Borgotaro, 8-9 aprile 1945.

Croce

Moretti Michele, nato il 18 agosto 1926 a Corato (Bari). — Volontario sin dai primi giorni della lotta partigiana, partecipava a numerosi scontri contro l'invasore distinguendosi per coraggio, capacità e grande abnegazione. Il 27 novembre 1944, in zona Assarti, nel corso di un capillare rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche, nell'intento di ritardarne il movimento non esitava a portarsi in una posizione avanzata e scoperta per svolgere un'azione di resistenza più efficace. Individuato e fatto segno al fuoco avversario rimaneva imperturbabile al suo posto sino al termine vittorioso del combattimento. — Assarti, 27 novembre 1944.

(3870)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune di Rende

Con d.a. 16 marzo 1983, n. 913, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del terreno di mq 2.580 circa ubicato nel comune di Rende e identificato nel foglio 38 particella 357/½ (ex 187) dei registri catastali di Cosenza.

(3871)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso a tre borse di studio da assegnarsi a giovani laureati per tesi di laurea concernenti aspetti giuridici o economici dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro bandisce un concorso a tre borse di studio dell'importo rispettivamente di lire 5 milioni, 3 milioni e 2 milioni, per tesi di laurea concernenti aspetti giuridici ed economici dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel quadro generale della previdenza sociale.

La commissione giudicatrice sarà nominata dall'Accademia nazionale dei Lincei.

La discussione della tesi deve essere successiva al 1° gennaio 1980 e l'aspirante non deve aver superato, al momento del conseguimento della laurea, il 25° anno di età.

Le domande di partecipazione, corredate dai documenti richiesti, dovranno pervenire alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio studi e pubblicazioni - Via Aniene, 14 - 00198 Roma, entro e non oltre il 15 settembre 1983.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio studi e pubblicazioni - Via Aniene, 14 - 00198 Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

(4012)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ENTE NAZIONALE DELLE SEMENTI ELETTE

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di assistente del ruolo amministrativo presso la sede di Milano.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, per un posto nella qualifica di assistente in prova del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale delle sementi elette, ente di diritto pubblico, presso la sede di Milano, via Fernanda Wittgens, 4.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'Ente nazionale delle sementi elette in Milano, concorso n. 2/83, via Fernanda Wittgens, 4 (c.a.p. 20123) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la direzione generale dell'Ente.

(3966)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di collaboratore del ruolo amministrativo presso la sede di Milano.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, per un posto nella qualifica di collaboratore in prova del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale delle sementi elette, ente di diritto pubblico, presso la sede di Milano, via Fernanda Wittgens, 4.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di laurea in economia e commercio, o in scienze politiche, o in giurisprudenza;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'Ente nazionale delle sementi elette in Milano, concorso n. 1/83, via Fernanda Wittgens, 4 (c.a.p. 20123) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la direzione generale dell'Ente.

(3967)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione di decreti di rettifica concernenti le graduatorie formulate, rispettivamente, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, dell'art. 6, secondo e terzo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 603, e delle leggi 20 marzo 1968, n. 327 e 7 ottobre 1969, n. 748.

Nel supplemento ordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 40-41, volumi I e II, parte II, atti di amministrazione, del 30 settembre-7 ottobre 1976, sono stati pubblicati sei decreti di rettifica concernenti le seguenti graduatorie: arte applicata per l'ebanisteria e la tarsia negli istituti statali d'arte, formulata ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831; lingua inglese nella scuola media (classe 2b), compilata ai sensi dell'art. 6, secondo e terzo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 603; lingua francese nella scuola media (classe 2a) ed educazione artistica nella scuola media (classe 4), formulate ai sensi delle leggi 20 marzo 1968, n. 327 e 7 ottobre 1969, n. 748.

Il suddetto supplemento ordinario è stato recentemente distribuito alle dipendenti scuole ed istituti.

(3863)

REGIONE MOLISE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 3, IN ISERNIA

Avviso di rettifica all'estratto del bando di concorso ad un posto di aiuto radiologo presso l'unità sanitaria locale n. 3 di Isernia. (Estratto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 90 del 1° aprile 1983).

Nell'estratto citato in epigrafe, dove è scritto: «a tempo *definito*», leggasi: «a tempo *pieno*».

(271/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 179 del 1° luglio 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Unità socio-sanitaria locale n. **49**, *in* **Borgosesia**: **Aumento del numero dei posti e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, a quattro posti di infermiere/a generico/a (i posti sono aumentati a dodici).**

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1983, n. **11.**

Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 7 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISCIPLINA E STRUTTURA DEGLI STRUMENTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA REGIONE SARDA

Art. 1.

Strumenti fondamentali della gestione finanziaria della Regione sarda

In attuazione dell'art. 7 dello statuto speciale per la Sardegna, la presente legge disciplina gli strumenti della gestione finanziaria della Regione.

Sono strumenti della gestione finanziaria regionale:

1) la legge finanziaria;

2) il bilancio annuale, formulato in termini di competenza;

3) il bilancio pluriennale, formulato in termini di competenza;

4) il preventivo annuale di cassa;

5) il rendiconto generale della Regione.

Art. 2.

Bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale è lo strumento di attuazione del programma pluriennale di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

Il bilancio pluriennale di previsione, formulato in termini di competenza, copre un periodo non inferiore ai tre anni e non superiore ai cinque e le previsioni finanziarie in esso contenute assumono come termini temporali di riferimento quelli del programma pluriennale.

Esso indica le risorse finanziarie che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in attuazione della vigente legislazione statale e regionale, della normativa comunitaria e sulla base di nuovi provvedimenti legislativi che si prevede di adottare.

Il bilancio pluriennale costituisce la sede del riscontro della copertura finanziaria di nuove e maggiori spese stabilite con leggi della Regione a carico degli esercizi finanziari considerati nello stesso documento.

Art. 3.

Norma abrogativa

E' abrogato l'art. 8 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

Art. 4.

Modifiche all'art. 10 *della legge regionale* 1° *agosto* 1975, *n.* 33

L'art. 10 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio regionale determina indirizzi e direttive per l'elaborazione del piano e dei programmi, li approva e ne controlla l'attuazione.

Il consiglio regionale determina le linee fondamentali, le proposte e le modalità con le quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale.

La giunta regionale presenta alla commissione consiliare per la programmazione, per un preliminare parere d'intesa, il piano generale di sviluppo prima di approvarlo e trasmetterlo al consiglio per la discussione ed il giudizio finale che ad esso competono.

Il rapporto che in questa fase si stabilisce fra giunta regionale e la commissione consiliare per la programmazione ha come fine il raggiungimento dell'intesa sulle valutazioni, le scelte, le indicazioni di intervento che il piano generale di sviluppo economico e sociale propone ».

Art. 5.

Aggiornamento del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale e contestualmente alla verifica e adeguamento del programma pluriennale, ricostituendone l'estensione temporale.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli contenuti nel bilancio annuale di previsione.

Il bilancio pluriennale è approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale.

Art. 6.

Presentazione dell'atto di verifica e adeguamento e modifiche all'art. 9 *della legge regionale* 1° *agosto* 1975, *n.* 33

L'art. 9 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Contestualmente al bilancio annuale di previsione, la giunta regionale presenta al consiglio regionale l'atto annuale di verifica e di adeguamento che è l'atto di programmazione con il quale viene rappresentato e verificato lo stato di attuazione della programmazione regionale, l'attualità degli obiettivi previsti e degli strumenti impiegati e la corrispondenza tra atti di bilancio e programmazione pluriennale.

L'atto di cui al precedente comma viene discusso dal consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale ».

Art. 7.

Variazioni al bilancio pluriennale

Atti di variazione del bilancio pluriennale sono presentati nel corso dell'esercizio annuale, ove si verifichino nuove o maggiori entrate, non previste nel bilancio pluriennale, derivanti da assegnazioni dello Stato in favore della Regione in applicazione di apposite norme legislative, nonché ogni qualvolta le entrate di cui sopra risultino assegnate alla Regione, per il periodo cui il bilancio pluriennale si riferisce, in misura inferiore a quella prevista dal bilancio pluriennale stesso.

Il bilancio pluriennale è altresì variato in corrispondenza di variazioni apportate da leggi al bilancio annuale e a modifiche apportate al programma pluriennale.

Art. 8.

Classificazione del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale formula previsioni per ciascuno degli esercizi considerati così ripartiti:

per l'entrata, secondo i titoli e le categorie;

per la spesa, sulla base di titoli e di categorie e sottocategorie di programma, di capitoli e secondo l'organo competente all'attuazione.

Per le previsioni pertinenti alle entrate tributarie e a quelle concernenti assegnazioni dello Stato possono farsi risultare nel bilancio pluriennale le rispettive analisi, di norma a livello di capitoli o di autorizzazioni statali di spese, o di raggruppamenti organici degli uni e degli altri.

Le previsioni di spesa devono essere riclassificate:

a) secondo che siano della parte corrente, o della parte in conto capitale, ovvero attengano al rimborso del capitale di anticipazione e di debiti;

b) secondo che stiano o no a fronte di interventi statali.

Ulteriori analisi possono effettuarsi ed inserirsi od allegarsi al bilancio pluriennale al fine di fornire particolari elementi di giudizio e di valutazione.

Art. 9.

Efficacia del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad erogare le spese ivi contemplate.

Con l'approvazione del bilancio pluriennale l'amministrazione regionale può dar corso all'espletamento di tutte le procedure e degli adempimenti per l'attuazione degli interventi e delle opere previsti dal programma pluriennale, con esclusione degli atti dai quali sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni.

L'esclusione prevista dal precedente comma non si applica per gli impegni che si riferiscono ad incarichi di progettazione e di studio conferiti per interventi e opere individuate dal programma pluriennale.

La stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di impegni per opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi può essere autorizzata a carico degli stanziamenti futuri, quando questi risultino quantificate annualmente dalle leggi di spesa o dalla legge finanziaria; i pagamenti a fronte di tali impegni devono, comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni dei bilanci annuali.

Per le spese correnti resta salva la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri nei casi considerati dall'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 10.

Predisposizione, presentazione della legge finanziaria, del bilancio pluriennale e del bilancio annuale

L'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio propone all'approvazione della giunta regionale il disegno di legge finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale.

I disegni di legge di cui al precedente comma devono essere trasmessi al consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario a cui gli stessi si riferiscono.

E' soppressa la lettera *e*) dell'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

Art. 11.

Riscontro delle possibilità operative della struttura amministrativa della Regione

Insieme con la proposta di bilancio annuale la giunta approva gli indirizzi ed i criteri generali di spesa per l'attuazione degli interventi e delle opere che non devono essere realizzati tramite progetti rispondenti ad obiettivi organici. La deliberazione della giunta deve determinare le correlazioni fra le diverse categorie di interventi e di opere considerate nella proposta di bilancio ed altresì le correlazioni e le priorità rispetto alle opere ed altri interventi che devono essere realizzati secondo progetti rispondenti ad obiettivi organici.

Al fine di riscontrare la rispondenza delle strutture amministrative regionali agli adempimenti derivanti dalle previsioni programmatiche, alla proposta di bilancio pluriennale è allegato l'organigramma dei singoli servizi e settori dell'amministrazione regionale.

L'esame dei disegni e delle proposte di legge che comportano spese è subordinato all'acquisizione, da parte della competente commissione consiliare, di una relazione, che dovrà essere elaborata dalla giunta regionale, sulle ripercussioni che l'eventuale approvazione dei provvedimenti determinerà sul bilancio regionale e sulle risorse finanziarie della Regione.

Art. 12.

Legge di bilancio

La Regione adotta con propria legge un bilancio di previsione annuale, sulla base delle indicazioni degli atti della programmazione ed in particolare del bilancio pluriennale.

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Le previsioni d'entrata e di spesa iscritte a ciascun capitolo degli stati di previsione formano oggetto di approvazione consiliare; quelle di spesa, inoltre, costituiscono limite per l'assunzione degli impegni.

Art. 13.

Legge finanziaria

Al fine di adeguare le entrate e le uscite del bilancio della Regione, delle aziende regionali e degli enti pubblici che si ricollegano alla finanza regionale agli obiettivi di politica economica determinati dal programma pluriennale, la giunta regionale presenta al consiglio, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione, un disegno di «legge finanziaria» con il quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio della Regione, delle aziende regionali e degli enti che si ricollegano alla finanza regionale.

La «legge finanziaria» regionale può altresì contenere norme che siano connesse con le procedure di spesa contenute in leggi particolari e necessarie ad attuare la manovra di bilancio correlata con gli obiettivi di politica economica regionale.

Art. 14.

Previsioni d'entrata

Le entrate che si iscrivono nel relativo stato di previsione rappresentano le competenze dell'anno finanziario, che — nel rispetto delle norme che attribuiscono alla Regione somme determinate o determinabili nella loro entità — si crede potranno produrre, durante l'anno finanziario i diversi cespiti di entrata.

Art. 15.

Previsioni di spesa

Le spese che si iscrivono nei relativi stati di previsione rappresentano le competenze che si ritiene di dover impegnare nel corso dell'anno finanziario.

Per gli interventi e le opere da attuarsi attraverso progetti rispondenti ad obiettivi programmatici organici si considerano necessarie alle occorrenze dell'anno finanziario soltanto le spese derivanti da progetti già predisposti all'atto della formazione del bilancio o dei quali si preveda la predisposizione entro il 30 giugno dell'anno cui il bilancio si riferisce.

Art. 16.

Classificazioni del bilancio annuale

Nel bilancio annuale le entrate della Regione, considerate in un unico stato di previsione, sono ripartite in:

1) titoli, a seconda che siano:

a) tributarie;

b) extratributarie;

c) derivanti da contributi ed erogazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale;

d) provenienti dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali;

e) provenienti dal rimborso del capitale di anticipazioni e di crediti;

f) provenienti dall'assunzione di anticipazioni e di debiti;

2) categorie, secondo la natura dei cespiti;

3) capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Ove occorra, le entrate possono altresì essere classificate in rubriche, a seconda dell'organo competente al loro accertamento.

Nel bilancio annuale le spese della Regione sono ripartite in:

1) stati di previsione, in ragione dell'organo che amministra la spesa;

2) categorie di programma, in corrispondenza della aggregazione dei capitoli aventi oggetti omogenei;

3) capitolo, secondo il singolo oggetto rispettivo.

I capitoli i cui stanziamenti non sono destinati all'imputazione diretta di impegni di spesa sono iscritti nello stato di previsione dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

Per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa è indicato, oltre al numero:

a) il titolo, in ragione della pertinenza della spesa alla parte corrente, o alla parte in conto capitale, ovvero al rimborso del capitale di anticipazioni e di debiti;

b) la sezione, in rapporto all'analisi funzionale;

c) la categoria, in relazione all'analisi economica.

In un apposito articolo della legge di approvazione del bilancio di previsione sono indicate le sezioni e le categorie nelle quali sono classificate i capitoli degli stati di previsione della spesa.

La suddivisione in categorie deve in ogni caso evidenziare distintamente i costi e i consumi dell'organismo regionale, i trasferimenti correnti, gli investimenti diretti, i trasferimenti in conto capitale, le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione di anticipazioni e di crediti.

La classificazione in titoli, in sezioni e in categorie trova considerazione nei riassunti che corredano ciascuno stato di previsione della spesa; quella in categorie di programma trova

invece considerazione, oltre che all'interno di ogni stato di previsione della spesa, in un riepilogo annesso al quadro generale riassuntivo.

Ulteriori classificazioni possono effettuarsi nella entrata e nella spesa del bilancio annuale al fine di trarne particolari elementi di giudizio e di valutazione.

La numerazione dei capitoli e dei vari aggregati del bilancio, realizzabile con elementi alfanumerici, è progressiva, ma può essere discontinua; essa è peraltro unica per tutti i capitoli dei diversi stati di previsione della spesa.

Art. 17.
Fondi statali assegnati alla Regione

Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna, e salvi i casi in cui la legge statale disponga espressamente in contrario.

La Regione ha facoltà di stanziare, con la legge di bilancio, somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

La Regione ha altresì facoltà, qualora ne ravvisi la necessità, di stanziare con la legge di bilancio somme che verranno assegnate dallo Stato negli anni futuri, provvedendo a compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo negli anni successivi compresi nel bilancio pluriennale in vigore.

Art. 18.
Iscrizione in bilancio di spese connesse a tributi e contributi ad onere ripartito

Le spese cui sono connessi tributi o contributi ad onere ripartito fra l'amministrazione regionale e i suoi creditori, il pagamento dei quali debba avvenire in un momento successivo a quello della erogazione delle spese stesse, sono imputate ai capitoli competenti per il loro importo depurato dalla quota a carico dell'amministrazione dei tributi o contributi medesimi.

L'importo dei tributi o contributi di cui al comma precedente è imputato, tanto per la quota a carico dell'amministrazione regionale quanto per la quota a carico dei creditori, ad appositi capitoli degli stati di previsione della spesa che considerano insieme — per ciascun tributo o contributo, o per gruppi omogenei di essi — entrambe le quote.

Le quote dei tributi o contributi a carico dei creditori dell'amministrazione regionale sono attribuite — per ciascun tributo o contributo, o per gruppi omogenei di essi — ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 19.
Spese relative al consiglio regionale

Le spese relative al funzionamento e mantenimento del consiglio regionale sono iscritte in un unico capitolo del competente stato di previsione del bilancio, il cui stanziamento è posto a disposizione del consiglio medesimo, in uno o più soluzioni, con mandati diretti.

Il consiglio secondo le norme del proprio regolamento interno, disciplina la gestione delle somme attribuitegli.

Le eventuali economie sull'assegnazione annua e gli interessi attivi sulla stessa assegnazione possono essere utilizzate dal consiglio per far fronte alle spese dell'anno successivo.

Art. 20.
Ripartizione dei capitoli in articoli

L'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, provvede con i propri decreti, ove occorra, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

I singoli componenti della giunta regionale, di concerto con l'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, provvedono con propri decreti, ove occorra, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui capitoli degli stati di previsione della spesa di rispettiva pertinenza.

Mediante suddivisione in articoli si effettua anche, ove occorra, l'assegnazione agli uffici territorialmente competenti di quote degli stanziamenti di singoli capitoli degli stati di previsione della spesa.

Art. 21.
Istituzione dei capitoli aggiunti

L'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, provvede con proprio decreto all'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare, nonché per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano nel bilancio di competenza in corso i capitoli corrispondenti.

I decreti di cui al primo comma sono adottati di concerto con i singoli componenti della giunta regionale per i capitoli aggiunti agli stati di previsione della spesa di rispettiva pertinenza.

I capitoli aggiunti allo stato di previsione dell'entrata sono allocati nel titolo e nella categoria corrispondente al loro oggetto; quelli aggiunti agli stati di previsione della spesa sono allocati nella categoria di programma corrispondente al loro oggetto, in rapporto al quale viene altresì indicato — per ciascuno dei capitoli stessi — il titolo, la sezione e la categoria d'appartenenza.

Art. 22.
Assestamento e variazioni di bilancio

Entro il mese di giugno di ciascun anno la giunta regionale presenta, ove risulti necessario, al consiglio il disegno di legge di assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche in relazione alla consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, oppure nel caso in cui il rendiconto non sia stato approvato da organi diversi dalla giunta regionale, sulla base dei risultati di gestione dell'esercizio precedente, accertati dalla giunta stessa.

Ulteriori disegni di legge di variazione delle dotazioni di competenza possono essere presentati, al consiglio regionale, entro il 31 ottobre solo nel caso in cui sia stata formalmente presentata allo stesso consiglio una proposta di esercizio provvisorio.

Art. 23.
Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, è istituito un « fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine ».

Con decreti dell'assessore di cui al precedente comma, su conforme deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore medesimo di concerto con i singoli componenti della giunta stessa, ciascuno per proprio stato di previsione, possono essere prelevate da detto fondo le somme occorrenti per l'aumento degli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio od in connessione con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Art. 24.
Integrazioni degli stanziamenti relativi a particolari spese

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, adottata su proposta dell'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con i singoli componenti della giunta medesima rispettivamente competenti, dispone, con propri decreti, l'iscrizione negli stati di previsione della spesa delle somme occorrenti per integrare gli stanziamenti relativi alla restituzione di tributi indebitamente percetti o di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, nonché a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge.

Art. 25.
Restituzione di somme percette per conto di terzi e riassegnazione di spese

In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono iscriversi, mediante decreti dell'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, adottati su conforme deliberazione della giunta regionale, assunta su proposta dell'assessore medesimo di concerto con i singoli componenti della giunta stessa rispettivamente competenti, negli stati di previsione della spesa le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito, o per il pagamento di quote d'entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi.

Con la procedura di cui al precedente comma possono altresì riassegnarsi ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa le somme corrispondenti a quelle accertate in entrata, sui capitoli correlativi, a titolo di ricuperi, rimborsi, concorsi, contributi ed economie.

Art. 26.

Elenchi uniti al bilancio

Al bilancio di previsione della Regione sono uniti gli elenchi, da approvarsi con appositi articoli della legge relativa, dei capitoli degli stati di previsione della spesa, per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui agli articoli 23, 24 e 25.

Nell'elenco dei capitoli degli stati di previsione della spesa per i quali possono esercitarsi le facoltà di cui all'art. 25, è altresì riportata, per ciascuno dei capitoli stessi, l'indicazione del capitolo o dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata ad essi corrispondenti.

Art. 27.

Fondo di riserva per le spese impreviste

Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, cui non possa farsi fronte nei modi indicati negli articoli 23, 24 e 25, è iscritto nello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, un « fondo di riserva per le spese impreviste ».

Il prelevamento di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai vari capitoli degli stati di previsione della spesa o a capitoli nuovi ha luogo mediante decreti del presidente della giunta regionale, adottati su conforme deliberazione della giunta stessa assunta su proposta dell'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con i singoli componenti della giunta medesima rispettivamente competenti

Tali prelevamenti possono essere disposti esclusivamente per provvedere a spese per le quali concorrono le seguenti condizioni:

a) che non potessero prevedersi in alcun modo o in modo adeguato all'atto della presentazione o della discussione del bilancio;

b) che abbiano carattere di assoluta necessità;

c) che non possano rinviarsi senza detrimento del pubblico servizio;

d) che non impegnino in maniera continuativa i bilanci futuri.

I decreti di cui al secondo comma sono presentati dalla giunta al consiglio regionale, per la convalidazione, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 28.

Fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, è iscritto un « fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi » per provvedere agli incrementi delle assegnazioni di bilancio che si rendano necessari in dipendenza di maggiorazioni di spesa dovute agli aumenti dei prezzi.

Il prelevamento di somme di detto fondo e la loro iscrizione ai vari capitoli degli stati di previsione della spesa ha luogo mediante decreti del presidente della giunta regionale, adottati su conforme deliberazione della giunta stessa assunta su proposta dell'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con i singoli componenti della giunta medesima rispettivamente competenti.

Tali prelevamenti possono essere disposti esclusivamente quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che le spese di cui si chiede il finanziamento ulteriore siano a fronte di obbligazioni che vengono a scadere nel corso dell'anno;

b) che la disponibilità risultante sul capitolo del cui stanziamento si chiede l'incremento risulti, dalle scritture della ragioneria generale, insufficiente a fronteggiare le spese di cui si chiede il finanziamento ulteriore;

c) che si tratti di spese correnti consistenti nell'acquisto di beni o di servizi, ovvero di spese in conto capitale consistenti nell'acquisto di beni, mobili od immobili, e nell'esecuzione di opere a carico diretto della Regione;

d) che si tratti di spese delle quali la legislazione relativa non abbia determinato comunque l'importo.

Nella determinazione dell'ammontare dei prelevamenti deve tenersi conto, in ogni caso, delle disponibilità di cui alla lettera *b*) del comma precedente.

I decreti di cui al secondo comma presentati dalla giunta al consiglio regionale, per la convalidazione, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 29.

Fondo di riserva per la revisione dei prezzi

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio sono iscritti uno o più fondi di riserva, al fine di provvedere agli incrementi delle assegnazioni di bilancio in dipendenza di maggiorazioni di spese dovute alla revisione dei prezzi contrattuali — ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento — per l'esecuzione di opere immobiliari finanziate dalla Regione.

I trasferimenti di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai capitoli degli stati di previsione della spesa sono disposti dall'assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore medesimo di concerto con gli assessori competenti, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti.

A determinare ulteriori modalità di trasferimento dal fondo o dai fondi di cui trattasi si provvede con legge di bilancio ivi compresa l'individuazione dei limiti d'importo al di sotto dei quali si prescinde dall'adozione della deliberazione della giunta regionale.

Art. 30.

Fondi speciali

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, sono iscritti appositi fondi speciali, indicati dalla legge finanziaria di cui all'art. 13, destinati a far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno.

Le somme iscritte ai fondi suddetti sono portate in aumento agli stanziamenti di capitoli esistenti o di capitoli nuovi direttamente dalle relative leggi di spesa.

I fondi di cui al primo comma devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

In appositi elenchi, allegati alla legge finanziaria, sono indicati i progetti di legge per le cui spese viene predisposta la copertura con i fondi speciali.

Le quote dei fondi non utilizzate entro il termine dell'anno finanziario costituiscono economie di spesa.

La copertura finanziaria — nella forma di nuove o maggiori entrate, di riduzioni di stanziamenti di spesa o di accantonamenti nei fondi speciali — relativa a progetti di legge non perfezionati entro il termine dell'anno finanziario resta valida per l'anno successivo purché le leggi corrispondenti entrino in vigore entro il termine di detto anno successivo.

In tal caso, ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria (così come previsto nel comma precedente), al bilancio dell'anno cui essa è pertinente, le nuove o maggiori spese recate dalle leggi corrispondenti sono iscritte nel bilancio dell'anno nel corso del quale esse entrano in vigore.

Agli oneri ricadenti su quest'ultimo anno è limitata, nel caso medesimo, l'efficacia della copertura finanziaria, quando si tratti di leggi che importano spese a carico anche di anni successivi.

Le economie di spesa da utilizzare come copertura finanziaria a termini del quinto comma del presente articolo formano oggetto di un apposito elenco da allegarsi, nel rendiconto generale per l'esercizio finanziario cui pertengono le economie medesime, ai prospetti riassuntivi delle variazioni apportate nel corso dell'anno finanziario alle previsioni di competenza, di cui al successivo art. 64.

Art. 31.

Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio è istituito nella parte in conto capitale un fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.

Qualora si tratti di residui già perenti relativi ad importi che la Regione ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, a richiesta delle amministrazioni competenti, con decreto dell'assessore del bilancio, programmazione e assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo — per finalità per le quali furono autorizzate — le somme occorrenti, da iscrivere ai pertinenti capitoli di provenienza, onde integrarne le dotazioni di competenza, ovvero a capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quello di provenienza fosse stato nel frattempo soppresso.

Art. 32.

Pubblicità degli atti riguardanti il bilancio e competenze della Regione

Tutti i provvedimenti del presidente della giunta regionale e degli assessori, con i quali si introducono variazioni di qualsiasi genere nel bilancio di previsione della Regione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione subito dopo la loro registrazione alla Corte dei conti. Parimenti si provvede per le eliminazioni di somme di cui al precedente art. 31.

Sul Bollettino ufficiale della Regione sono altresì pubblicati, entro trenta giorni dalla loro adozione, gli atti concernenti il bilancio pluriennale e le relative variazioni.

Tutti i provvedimenti del presidente della giunta regionale e degli assessori, che prevedono spese o entrate o comunque modificazioni di atti contabili della Regione sarda, contestualmente all'invio alla ragioneria regionale, devono essere inviati alla presidenza del consiglio regionale che li trasmette, per conoscenza, alle competenti commissioni del consiglio regionale.

Art. 33.

Sistema informativo per la contabilità regionale

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la presidenza della giunta regionale deve provvedere alla creazione di un apposito sistema informativo per la contabilità regionale.

A tale sistema informativo ha diritto di accesso, disciplinato da norme regolamentari approvate dalla giunta regionale d'intesa con la commissione bilancio, il consiglio regionale che deve essere dotato, a cura dell'amministrazione regionale, degli strumenti necessari perché tale diritto venga di fatto esercitato.

Il diritto di accesso al sistema informativo per la contabilità regionale ha il fine di porre il consiglio regionale e i suoi organi in condizione di esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo, di conoscenza sull'attività del governo della Regione sarda.

Art. 34.

Bilanci, relative variazioni e rendiconti degli enti, aziende e gestioni regionali

I bilanci preventivi, le variazioni ai bilanci e i rendiconti degli enti e delle aziende regionali aventi personalità giuridica ed istituiti con legge regionale, nonché degli enti istituiti con legge dello Stato, ma sottoposti alla vigilanza — anche delegata dallo Stato — dell'amministrazione regionale, su proposta dell'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con il componente della giunta competente nella materia in cui opera l'ente o l'azienda sono sottoposti ad un preliminare pronunciamento della giunta regionale, e trasmessi entro i successivi quindici giorni alla commissione bilancio e alla commissione competente per materia del consiglio regionale.

Qualora le commissioni non eccepiscano alcunché, entro trenta giorni dalla data di ricevimento in merito al contenuto degli stessi, i documenti contabili vengono definitivamente approvati con decreto del presidente della giunta regionale e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione sarda.

I termini di cui al precedente comma vengono interrotti in caso di impossibilità delle commissioni a riunirsi e ogni qualvolta le commissioni stesse ritengano necessario richiedere formalmente sui documenti stessi chiarimenti alla giunta regionale.

Per l'approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale dell'azienda delle foreste demaniali della Regione, restano ferme le norme vigenti.

Al fine di assicurare l'omogeneità delle classificazioni dei bilanci preventivi degli enti, aziende e gestioni di cui ai commi precedenti con quelle del bilancio annuale della Regione, l'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio sottopone alla giunta stessa, per l'approvazione, gli schemi tipici dei bilanci degli organismi suddetti.

La disposizione del comma precedente si applica al bilancio di previsione dell'azienda delle foreste demaniali della Regione.

La giunta regionale contemporaneamente alla legge finanziaria ed ai bilanci annuale e pluriennale trasmette al consiglio regionale una relazione documentata sull'attività degli enti regionali.

E' abrogato l'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1966, n. 5.

Art. 35.

Esercizio provvisorio

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo del disegno di legge del bilancio per quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

Le limitazioni di cui al comma precedente si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento.

Art. 36.

Preventivo annuale di cassa

L'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, predispone, subito dopo l'approvazione da parte della giunta della proposta del bilancio annuale, il preventivo di cassa dell'anno finanziario successivo.

Il preventivo, oltre il presunto fondo di cassa iniziale, comprende i versamenti e i pagamenti di cui è previsto il compimento, sia in conto della gestione del bilancio, per competenza e residui, sia in conto dei debiti e crediti di tesoreria.

Alla fine dei mesi di marzo, di giugno e di settembre il preventivo suddetto è riveduto per tener conto degli elementi che determinano variazioni nelle valutazioni già fatte.

Per la redazione dei preventivi di cassa la presidenza della giunta e gli assessorati regionali comunicano all'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, entro l'ultimo giorno di novembre, febbraio, maggio e agosto, i dati occorrenti per stabilire le previsioni dei versamenti e dei pagamenti riferentisi alla gestione del bilancio; l'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, entro gli stessi termini, acquisisce altresì i dati occorrenti per stabilire le previsioni dei movimenti nei debiti e nei crediti di tesoreria.

Il preventivo di cassa di cui al primo comma, dopo la sua deliberazione da parte della giunta, è sollecitamente comunicato al consiglio regionale insieme con una relazione illustrativa.

I preventivi di cassa di cui al terzo comma sono pur essi, dopo la deliberazione della giunta, comunicati al consiglio regionale insieme con le corrispondenti relazioni illustrative.

Le previsioni dei pagamenti iscritti nei preventivi di cassa non costituiscono limite per l'ordinazione delle spese.

Art. 37.

Leggi regionali di autorizzazione di mutui e di prestiti

La Regione, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, ha facoltà di contrarre, sulla base di apposita autorizzazione da disporsi di volta in volta con legge regionale, mutui e prestiti interni, anche obbligazionari, da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente. Gli investimenti da finanziare con il provento dei mutui e dei prestiti possono essere realizzati dall'amministrazione regionale sia direttamente, sia attraverso gli enti e le aziende di cui al primo comma dell'art. 34 della presente legge, gli organismi comprensoriali, le comunità montane e gli enti locali, nonché mediante la concessione ad imprese di incentivi previsti dalla legislazione regionale.

La legge di autorizzazione del mutuo o del prestito deve indicare, oltre all'importo massimo del capitale da prendere a mutuo o a prestito, il tempo minimo del suo ammortamento ed il tasso massimo da corrispondere.

In applicazione del citato art. 11 dello statuto, le rate d'ammortamento — comprensive della quota di rimborso del capitale e degli interessi — di ciascun mutuo o prestito da autorizzare non possono annualmente superare, sommate alle rate d'ammortamento dei mutui e dei prestiti autorizzati in precedenza e non ancora estinti, l'ammontare delle entrate tributarie ed extratributarie previste nel bilancio dell'anno in corso alla data di approvazione della legge di autorizzazione del mutuo o del prestito, che abbiano natura permanente. Alla legge di autorizzazione del mutuo o del prestito si applica altresì la disposizione del primo comma dell'art. 38 della presente legge.

La legge di autorizzazione del mutuo o del prestito può conferire all'amministrazione regionale la facoltà di richiedere agli istituti tesorieri anticipazioni in conto del provento del mutuo o del prestito medesimo, ai sensi dell'art. 19 del capitolato speciale allegato alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27.

Fermi restando i limiti di cui al terzo comma, l'autorizzazione a contrarre mutui o prestiti può essere contenuta, insieme con gli elementi di cui al secondo comma — ed eventualmente anche al quarto —, nella «legge finanziaria» di cui all'art. 13 della presente legge. In tal caso la «legge finanziaria» deve indicare, con riferimento al corrispondente bilancio annuale, gli investimenti di carattere permanente da finanziare con il provento dell'operazione.

Art. 38.

Leggi regionali di spesa

Le leggi regionali che importano, per un tempo definito o indefinito, l'erogazione a carico del bilancio della Regione di spese determinate nell'oggetto e, direttamente o indirettamente, nella loro entità, devono indicare — nel quadro del bilancio pluriennale — i mezzi per far fronte alle spese stesse; nei casi in cui disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione delle spese assumono interesse preminente, tali leggi possono anche stabilire le quote annuali in cui le spese medesime si ripartiscono.

Le leggi regionali che prevedono invece attività o interventi facoltativi determinano, di norma, solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando al bilancio pluriennale ed alla legge di bilancio la determinazione della entità della relativa spesa.

In ogni caso le leggi regionali di spesa devono determinare l'entità degli oneri che fanno carico al bilancio dell'anno in corso ed indicare i mezzi per farvi fronte.

Sino a quando la legge di bilancio non ha determinato l'entità delle spese di cui al secondo comma, la Regione può dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi, di cui al comma stesso, con esclusione degli atti dai quali sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni.

L'esclusione di cui sopra non si applica per gli impegni che si riferiscono ad incarichi di progettazione e di studio conferiti per interventi od opere individuate dal bilancio pluriennale.

In ogni caso i pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Art. 39.

Nuove competenze dell'assessorato della programmazione bilancio e assetto del territorio

Fino all'emanazione delle norme di modifica dell'organizzazione amministrativa della Regione e delle conseguenti disposizioni sulle competenze della presidenza e degli assessorati, le competenze di cui alle lettere *b)* e *d)* dell'art. 13 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sono trasferite all'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

Capo II

PROCEDIMENTI GESTORI

Art. 40

Impegno delle spese

Il presidente della giunta regionale, gli assessori regionali, ciascuno per i capitoli del proprio stato di previsione, e i dirigenti nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano con propri atti le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio e nel rispetto degli atti della programmazione

Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le somme dovute in conseguenza di contratti e di altre autorizzazioni di spesa nonché quelle dipendenti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

All'assunzione degli impegni delle spese necessarie alla realizzazione delle opere ed interventi da realizzarsi secondo progetti rispondenti ad obiettivi programmatici organici, oltreché con atti dei singoli componenti della giunta, ciascuno per la parte di spesa da imputarsi ai capitoli del rispettivo stato di previsione, si può provvedere, ove sia prevista una competenza interassessoriale, dopo l'approvazione dei progetti a norma delle disposizioni regionali vigenti, con decreti adottati, di concerto, dai componenti della giunta sui cui stati di previsione devono imputarsi gli impegni stessi.

I componenti della giunta possono delegare la facoltà di assumere impegni sui capitoli dei rispettivi stati di previsione a funzionari dipendenti, nei limiti e con le modalità stabilite con propri decreti. Il presidente della giunta può altresì delegare la stessa facoltà, in limiti e con modalità analogamente stabilite, ad uno o più assessori.

Sono fatte salve le disposizioni, statali e regionali, che conferiscono facoltà di impegno di spese a funzionari della Regione o di altre amministrazioni. I funzionari della Regione possono essere sostituiti da impiegati dipendenti designati, su loro proposta, dal componente della giunta preposto all'ufficio cui essi appartengono.

Art. 41.

Disimpegni

Ogni qualvolta il vincolo giuridico in base al quale è stato assunto l'impegno formale venga a cessare per qualsiasi causa, il soggetto che ha assunto l'impegno di spesa ha l'obbligo di emanare il provvedimento di disimpegno della spesa medesima entro il termine di sessanta giorni e, comunque, non oltre l'esercizio nel quale si verifica la cessazione del vincolo giuridico e di darne immediata comunicazione al servizio della ragioneria generale.

Art. 42.

Liquidazione delle spese

I componenti della giunta, ciascuno per i capitoli del proprio stato di previsione, liquidano con propri atti le spese della Regione nei limiti degli impegni assunti e dispongono, ove occorra, la riduzione di questi ultimi per le quote di spese non dovute, nel qual caso il disimpegno deve essere contestuale.

Gli atti di cui sopra possono essere delegati dai componenti della giunta a funzionari dipendenti, nei limiti e con le modalità stabilite con propri decreti; la delega all'assunzione di impegni comprende l'autorizzazione all'emanazione degli atti di liquidazione e riduzione. Il presidente della giunta può altresì delegare gli atti di liquidazione e riduzione ad uno o più assessori.

Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 40 si applicano anche per la liquidazione delle spese.

Art. 43.

Ordinazione delle spese

Il pagamento delle spese iscritte in bilancio e debitamente impegnate e liquidate è ordinato:

a) con ruoli di spesa fissa;

b) con mandati diretti sulla tesoreria regionale;

c) con aperture di credito, disposte mediante ordini d'accreditamento a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia per mezzo di ordinativi a favore dei creditori, sia direttamente mediante prelevamento di fondi a proprio favore.

Possono essere funzionari delegati anche i funzionari dipendenti da altre amministrazioni, nonché i legali rappresentanti degli enti e delle aziende ed i titolari degli organi di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art. 44.

Determinazione del valore degli importi delle deleghe ai funzionari delegati

I limiti di importo per la delega ai funzionari delegati di cui all'articolo precedente vengono stabiliti ogni biennio con decreto del presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, sentita a competente commissione consiliare.

Art. 45.
Procedure di ordinazione delle spese

I mandati diretti e gli ordini di accreditamento sono emessi dal servizio della ragioneria generale della Regione a firma del coordinatore generale o dei coordinatori di settore individuati, in riferimento alle rispettive competenze, con decreto del presidente della giunta regionale da registrarsi alla Corte dei conti.

Nel caso in cui la liquidazione delle spese non risulti altrimenti determinata, i mandati diretti sono firmati anche dai componenti della giunta o dai loro delegati di cui all'art. 42.

Gli ordinativi e i buoni di prelevamento in contanti sugli ordini d'accreditamento sono emessi dai funzionari delegati intestatari degli stessi ovvero, per gli ordinativi, dai funzionari cui essi ne affidano la firma.

Per i pagamenti su ruoli di spesa fissa si applicano le corrispondenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, intendendosi attribuite al servizio della ragioneria generale della Regione le competenze previste dalle disposizioni medesime per le direzioni provinciali del tesoro.

Art. 46.
Aperture di credito

A favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposti per il medesimo oggetto più ordini di accreditamento.

Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto anche prima della presentazione del rendiconto del precedente, su dichiarazione del funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accreditamento.

Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati devono presentare al competente assessorato i rendiconti dei pagamenti effettuati sia per gli ordini di accreditamento relativi a spese correnti, sia per quelli relativi a spese in conto capitale.

Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino i rendiconti nei termini di cui al comma precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, l'amministrazione competente è tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Qualora l'assessorato competente non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente l'assessorato regionale del bilancio, su segnalazione della ragioneria, provvede in via sostitutiva all'adozione dei provvedimenti previsti dalla norma sopracitata dandone comunicazione alla Corte dei conti.

Gli uffici dell'amministrazione incaricati del riscontro devono esaminare i rendiconti e trasmetterli alla ragioneria controfirmati per il visto di regolarità sia dal funzionario che ha effettuato il riscontro sia dall'assessore competente o dal dirigente preposto all'ufficio a ciò delegato, entro i quattro mesi successivi alla loro ricezione o al perfezionamento di eventuali rilievi. Entro i quattro mesi successivi i rendiconti pervenuti alla ragioneria devono essere inoltrati alla Corte dei conti.

L'inosservanza dei termini di cui al comma precedente deve essere comunicata alla Corte dei conti per l'eventuale applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti dei funzionari responsabili del ritardo ingiustificato.

Le autorizzazioni dei componenti della giunta ad accreditare somme a favore di funzionari delegati debbono indicare i limiti entro i quali le somme accreditate sono prelevabili direttamente dal funzionario delegato stesso.

Le somme accreditate per la concessione al personale dell'amministrazione regionale di anticipazioni sulle indennità di missione e di trasferimento sono totalmente prelevabili mediante buoni direttamente dal funzionario delegato a cui favore sono disposte le aperture di credito.

Le somme prelevate mediante buoni a proprio favore, e non utilizzate per il pagamento di anticipazioni, sono dai funzionari delegati versate in tesoreria, in unica soluzione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le corrispondenti aperture di credito; esse possono tuttavia essere utilizzate per pagare, dopo il 31 dicembre, indennità di missione e di trasferimento di competenza dell'anno scaduto.

Art. 47.
Spese di competenza degli organismi comprensoriali e delle comunità montane

Le somme iscritte nel bilancio della Regione per il funzionamento degli organismi comprensoriali e delle comunità montane sono trasferite alle contabilità di bilancio degli organismi e delle comunità medesime mediante mandati diretti.

Sono parimenti trasferiti con mandati diretti agli organismi comprensoriali ed alle comunità montane i finanziamenti previsti da norme regionali per lo svolgimento di funzioni loro attribuite o trasferite.

Art. 48.
Spese connesse all'esercizio delle funzioni delegate

Qualora la legge regionale non disponga il trasferimento diretto alle contabilità di bilancio degli enti locali, degli organismi comprensoriali e delle comunità montane dei fondi relativi all'esercizio di funzioni delegate, all'erogazione delle somme anzidette si provvede mediante apertura di credito a favore dei legali rappresentati degli enti stessi.

Il regolamento interno di ciascun organismo comprensoriale deve individuare la persona che sostituisce il presidente quale ordinatore di spese in caso di sua assenza o impedimento, o di vacanza della carica.

Art. 49.
Imputazione definitiva delle spese su aperture di credito

Gli atti, di cui all'art. 46, che autorizzano aperture di credito a favore di funzionari delegati, impegnano il bilancio per il loro ammontare totale, ma non vi fanno imputazione definitiva se non in ragione:

a) delle somme effettivamente pagate nell'esercizio mediante ordinativi e buoni emessi dai funzionari delegati;

b) dell'ammontare degli ordinativi emessi, ma non pagati, o comunque non portati in uscita, entro la scadenza dell'esercizio;

c) dell'ammontare trasportato all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento di cui al successivo art. 50;

d) delle spese impegnate e non ordinate alla fine dell'esercizio.

Art. 50.
Trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento

Gli ordini di accreditamento emessi dall'amministrazione regionale, sia per spese di parte corrente che in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

E' abrogata la legge regionale 30 luglio 1970, n. 8.

Art. 51.
Pagamento dei titoli di spesa

I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali emessi dall'amministrazione regionale sono pagati in contanti dai competenti stabilimenti degli istituti tesorieri, con contestuale sottoscrizione per quietanza dei creditori o di coloro che sono autorizzati a riscuotere e a quietanzare per conto dei medesimi.

Sono fatte salve:

a) la facoltà degli istituti tesorieri di utilizzare altri tramiti di pagamento, di cui all'art. 8, comma quarto, della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27;

b) la facoltà dei funzionari pagatori di accettare, sotto la loro personale responsabilità, quietanze o ricevute stese su foglio a parte, nei modi previsti dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

c) l'applicazione delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato relative alle quietanze da darsi per atto pubblico;

d) la facoltà dei dipendenti della Regione di delegare la riscossione dei loro stipendi, retribuzioni, assegni, compensi e indennità, e il rilascio delle relative quietanze nelle forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali e, per quanto da queste non previsto, dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

La facoltà di cui alla lettera *d)* del comma precedente è estesa a chiunque percepisce dalla Regione emolumenti di analoga natura.

Art. 52

Particolari modalità di estinzione dei titoli di spesa

Gli uffici centrali e periferici, cui spetta l'ordinazione delle spese della Regione, possono disporre — con espressa annotazione sui singoli titoli — che i mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali siano estinti mediante accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore, ovvero mediante postagiro dal conto corrente postale della tesoreria regionale a quello del creditore.

La facoltà di cui al precedente comma può ugualmente essere esercitata per i titoli di spesa emessi a favore delle persone giuridiche pubbliche e delle persone giuridiche private di cui agli articoli 11 e 12 del codice civile, nonché degli enti, associazioni e istituzioni non riconosciuti giuridicamente, sottoposti o no a vigilanza o tutela dello Stato e della Regione.

L'indicazione sui titoli di spesa delle modalità di estinzione sopra riportate è obbligatoria quando i creditori ne abbiano fatto richiesta scritta agli uffici ordinatori.

E' tuttavia fatta salva, in ogni caso, la possibilità dei creditori di richiedere per iscritto l'estinzione dei titoli di spesa mediante:

a) accreditamento in conto corrente, a favore del creditore, presso il competente stabilimento dell'istituto tesoriere;

b) accreditamento in conto corrente, presso il competente stabilimento dell'istituto tesoriere, per conto del creditore, a favore di un determinato istituto di credito designato dal creditore stesso;

c) commutazione in assegno circolare del competente istituto tesoriere, intestato al creditore e non trasferibile;

d) commutazione in assegno postale intestato al creditore e non trasferibile;

e) commutazione in vaglia postale ordinario.

La richiesta delle operazioni di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma precedente, nonché quella di accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore, può essere diretta anche agli stabilimenti degli istituti tesorieri, relativamente ai titoli di spesa ad essi pervenuti.

Anche la richiesta dell'operazione di cui alla lettera *b)* del quarto comma può essere diretta agli stabilimenti degli istituti tesorieri relativamente ai titoli di spesa ad essi pervenuti, ma in tal caso la firma del creditore deve essere autenticata da un notaio, ovvero da un funzionario dell'ufficio ordinatore dell'amministrazione regionale, oppure da un funzionario dello stabilimento dell'istituto tesoriere cui è diretta al richiesta.

Art. 53.

Commutazione in assegni dei titoli non pagati

I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali, pervenuti alla tesoreria regionale e detenuti ancora impagati dagli stabilimenti degli istituti tesorieri al termine dell'esercizio finanziario, sono commutati d'ufficio in assegni circolari non trasferibili degli istituti medesimi intestati ai creditori ovvero in assegni postali localizzati e non trasferibili ugualmente intestati.

La disposizione di cui sopra non si applica:

a) quando il competente stabilimento dell'istituto tesoriere ritenga che nell'emissione del titolo di spesa sia incorso errore;

b) quando il creditore risulti, di fatto, sconosciuto;

c) quando allo stabilimento consti che per morte del creditore o per qualsiasi altra causa il titolo di spesa non possa o non debba più essere pagato;

d) quando il creditore abbia richiesto l'estinzione del titolo in una delle forme previste dal quarto comma dell'art. 52, ovvero mediante accreditamento in conto corrente postale.

I titoli di spesa estinti ai sensi del primo comma si considerano, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta adottata su proposta dell'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, saranno regolati i rapporti con gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria in relazione agli ulteriori limiti ed alle modalità della commutazione, nonché all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni di cui al primo comma.

Art. 54.

Contabilizzazione dei titoli collettivi parzialmente insoluti

Salvi gli effetti della prescrizione e del divieto di pagamento di cui all'art. 446 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, i titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti al termine dell'esercizio finanziario sono trasportati per il loro integrale importo al conto dei residui dell'esercizio successivo.

Art. 55.

Servizio di tesoreria

In attuazione dell'art. 7 dello statuto speciale per la Sardegna, e dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, la Regione sarda regolamenta con proprie leggi il rapporto di tesoreria.

La tesoreria regionale riceve il versamento delle entrate, effettua il pagamento delle spese e detiene le disponibilità liquide della Regione.

Per quanto concerne il trasferimento di quote delle giacenze esistenti sui vari conti correnti intestati alla Regione presso gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria valgono le disposizioni della legge regionale 1° settembre 1977, n. 38. I decreti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge anzidetta sono emanati dall'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

Art. 56.

Ragioneria generale della Regione

Il servizio della ragioneria generale della Regione può essere organizzato in uffici decentrati presso gli assessorati.

Il servizio della ragioneria generale della Regione verifica, prima di eseguire la registrazione dell'impegno, la giusta imputazione della spesa al competente capitolo di bilancio e l'esistenza sullo stesso delle necessarie disponibilità finanziarie.

Gli adempimenti di cui al comma precedente dovranno essere svolti dal servizio di ragioneria entro venti giorni dal ricevimento degli atti, decorsi i quali gli stessi devono avere regolare corso. Il termine è comunque sospeso nel caso in cui la ragioneria, ravvisando una qualche irregolarità nell'atto, restituisce all'assessore competente lo stesso atto con motivate osservazioni. Nel caso in cui l'assessore ritenga che l'atto oggetto di osservazioni debba avere comunque esecuzione rinvia lo stesso alla ragioneria la quale è tenuta a registrarlo.

Il presidente della giunta regionale, con motivata comunicazione, può richiedere alla ragioneria generale un parere di legalità per atti sottoposti al controllo esterno esercitato in via successiva.

Art. 57.

Competenze della ragioneria generale della Regione

Il servizio della ragioneria generale della Regione provvede:

1) alla compilazione del rendiconto generale della Regione;

2) alla verifica contabile sulla gestione dei fondi e dei beni da chiunque detenuti o amministrati, di pertinenza della Regione o da essa amministrati;

3) alla verifica della gestione contabile dei bilanci o conti consuntivi degli enti e delle aziende regionali;

4) alla verifica del regolare andamento del servizio di tesoreria;

5) alla trasmissione alla Corte dei conti degli atti sottoposti al controllo della Corte stessa.

Spetta inoltre al servizio della ragioneria generale della Regione, svolgere i compiti consultivi in materia contabile con particolare riguardo allo snellimento e alla trasparenza dei procedimenti della spesa regionale.

Art. 58.

Gestioni fuori bilancio

A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge le gestioni fuori bilancio sono soppresse.

Con la legge finanziaria sono regolamentate le modalità per riportare le gestioni fuori bilancio esistenti nel sistema contabile ordinario.

Art. 59.

Gestioni fuori bilancio previste da leggi statali

Sono fatte salve le gestioni fuori bilancio previste da leggi statali; i bilanci delle stesse devono essere comunque inseriti nel bilancio della Regione come allegati.

Art. 60.

Partecipazioni azionarie

La partecipazione al capitale di rischio delle imprese, in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni, deve effettuarsi unicamente per il tramite della società finanziaria istituita ai sensi dell'art. 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Gli interventi di cui al precedente comma devono essere preventivamente autorizzati dalla giunta regionale che dà tempestiva comunicazione delle autorizzazioni alle competenti commissioni consiliari.

Per lo stesso tramite e con la stessa procedura si provvede all'assunzione di partecipazioni da parte di società a prevalente partecipazione regionale e da parte di enti o aziende regionali, nonché alla fusione, alla trasformazione, all'estinzione ed a qualsiasi altra modificazione delle imprese societarie di cui al primo comma.

La società finanziaria di cui sopra esercita, nel rispetto delle direttive impartite dai competenti organi regionali, i diritti che spettano alla Regione in dipendenza di qualsiasi partecipazione azionaria.

Capo III

CONTI DEI RESIDUI E RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE

Art. 61.

Accertamento dei residui passivi

Decorso il termine di cui al secondo comma dell'art. 12 della presente legge, il presidente della giunta regionale determina con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti, per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa, la somma da coservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili alla competenza dell'anno scaduto, nonché l'eventuale economia o maggiore spesa. All'accertamento dei suddetti importi provvede il servizio della ragioneria generale della Regione.

Per le dimostrazioni da allegarsi ai decreti di cui al comma precedente valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Possono tuttavia ordinarsi dopo il 1° gennaio, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale e della compilazione dei decreti di cui al primo comma, le spese di competenza dell'anno scaduto rimaste da pagare al 31 dicembre, nei limiti dell'ammontare dei residui passivi risultati a tale data.

Art. 62.

Mantenimento, eliminazione e riproduzione in bilancio dei residui passivi

I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in biancio di ciascun limite di impegno.

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Al pagamento delle spese eliminate si provvede utilizzando gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli della competenza dell'esercizio mediante provvedimento corredato dalla documentazione comprovante il diritto del creditore.

Il reintegro delle somme utilizzate sui capitoli della competenza per il pagamento delle spese perente è effettuato periodicamente, ovvero di volta in volta, su richiesta dell'assessorato competente.

Art. 63.

Rendiconto generale della Regione

La giunta regionale presenta al consiglio regionale entro il mese di giugno, con apposito disegno di legge, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

Il disegno di legge di cui al primo comma è predisposto dall'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

Art. 64.

Conto del bilancio

Il conto del bilancio, che dimostra i risultati dell'esercizio del bilancio in rapporto alle previsioni di quest'ultimo comprende:

a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;

e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Al conto del bilancio è allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma della giunta regionale.

Art. 65.

Conto del patrimonio

Il conto del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

1) le attività e le passività finanziarie;

2) i beni mobili ed immobili;

3) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Capo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 66.

Rinvio alla normazione statale e regionale in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, valgono le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e successive sue integrazioni e modificazioni e di ogni altra norma speciale statale o regionale.

In quanto non modificate dalla presente legge valgono, altresì, per ciò che attiene ai compiti della Regione nella programmazione ed agli strumenti, strutture e procedimenti relativi, le disposizioni della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 67.

Abrogazione di norme

Tutte le norme regionali riguardanti il procedimento della spesa, la formazione e la struttura del bilancio della Regione e di quelli degli enti, aziende e gestioni regionali, nonché la variazione e l'esercizio dei bilanci medesimi e la formazione dei corrispondenti rendiconti, in contrasto con la presente legge, sono abrogate.

Art. 68.

Applicazione della presente legge

Le norme del capo I della presente legge trovano applicazione a far tempo dalla predisposizione del bilancio annuale della Regione per il 1984 e del programma pluriennale e del corrispondente bilancio il cui periodo di riferimento ha inizio con lo stesso anno.

Le norme del capo II si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale per il 1984 o, eventualmente, dalla data di entrata in vigore della legge di concessione del relativo esercizio provvisorio.

Le norme del capo III trovano applicazione a far tempo dalla formazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1983.

Secondo quanto stabilito ai precedenti commi primo e terzo trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni concernenti i bilanci preventivi degli enti, delle aziende e delle gestioni aventi autonomia contabile e le relative variazioni, e quelle concernenti i bilanci o conti consuntivi degli enti e delle aziende medesimi, nonché i bilanci consuntivi finanziari e i rendiconti finanziari delle gestioni fuori bilancio.

Art. 69.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 maggio 1983

ROJCH

(3331)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1983, n. 23.

Contributi per l'ampliamento e l'ammodernamento del complesso termale di Arta Terme, rifinanziamento art. 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche, e altra variazione della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successiva modifica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 ***del** 29 marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTERVENTI FINANZIARI PER L'AMPLIAMENTO E PER L'AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE PER TERAPIE IN ARTA TERME

Art. 1.

Allo scopo di incrementare il turismo nel territorio in cui opera l'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Carnia centrale, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all'azienda predetta a sostegno delle spese per l'esecuzione dei lavori necessari per l'ammodernamento e l'ampliamento, con la realizzazione di lotti funzionali, di edifici del complesso termale di Arta Terme.

Art. 2.

Per la concessione e per l'erogazione dei contributi previsti al precedente articolo valgono, per quanto applicabili e sempreché non in contrasto con la presente legge, le norme contenute nella legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche e nella legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, e successive modifiche.

Art. 3.

L'entità dei contributi non può superare il 98 % della spesa ammissibile di ciascun lotto funzionale; in detta spesa va compresa quella per l'acquisto di eventuali attrezzature mobili.

Titolo II

RIFINANZIAMENTO DELL'ART. 25 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1978, N. 49, E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 4.

Con riguardo alle iniziative da realizzarsi in attuazione dell'art. 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche, secondo gli indirizzi nel piano di sviluppo regionale, nei territori dei comuni individuati con il decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, da ripartirsi come di seguito indicato:

per le finalità previste dalla lettera *a*) del primo comma e dal secondo comma del citato art. 25, lire 50 milioni;

per le finalità previste dalla lettera *b*) del primo comma e dal secondo comma del citato art. 25, lire 2.450 milioni.

Titolo III

NORME FINANZIARIE

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 11, categoria XI, il cap. 8640 con la denominazione: « Contributi per l'ampliamento e l'ammodernamento del complesso termale in Arta Terme » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3, partita n. 11), dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi.

Sul precitato cap. 8640 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 6.

L'onere previsto dal primo alinea dell'art. 4 della presente legge fa carico al cap. 8625 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

L'onere previsto dal secondo alinea dell'art. 4 della presente legge fa carico al cap. 8626 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.450 milioni per l'esercizio 1983.

All'onere di lire 2.500 milioni di cui ai precedenti commi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

Sullo stesso cap. 8626 viene altresì iscritto l'ulteriore stanziamento, in termini di cassa, di lire 600 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1990 «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

Titolo IV

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1982, N. 60, E SUCCESSIVA MODIFICA

Art. 7.

Nella legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successiva modifica, all'art. 7 il secondo comma viene sostituito dal seguente

«L'obbligo del mantenimento della destinazione va pubblicizzato, a cura e spese del beneficiario, allorquando siano stati sovvenzionati lavori per i fini di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente art. 2 ed il relativo contributo sia superiore all'entità che, fissata per gli anni 1982 e 1983 in lire 400 milioni, verrà poi rideterminata, di anno in anno solare, con decreto dell'assessore al turismo, tenuto conto principalmente delle variazioni dell'indice del costo vita e del costo per le costruzioni edili».

Art. 8.

Nella legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successiva modifica, all'art. 10 vengono soppresse le parole «sino al 31 dicembre 1982» e vengono aggiunti i seguenti due commi:

«Al di fuori dell'ipotesi di cui ai precedenti commi, possono essere accolte domande di contributo anche se i lavori da sovvenzionare siano stati iniziati, purché non antecedentemente al 1° gennaio 1982.

Gli interventi finanziari indicati nei precedenti commi sono consentiti limitatamente a sostegno delle spese afferenti a lavori oggetto di domande di contributo fatte pervenire alla direzione regionale del turismo entro il 30 giugno 1983».

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 marzo 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1983, n. 24.

Proroga dell'efficacia della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 93, recante nuove disposizioni in materia di incarichi a tempo pieno nell'opera di ricostruzione del Friuli terremotato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 29 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La data di scadenza dell'efficacia della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 93, fissata al 31 dicembre 1983 dall'art. 5 della stessa legge, è differita al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

Limitatamente agli enti diversi dai comuni classificati disastrati con decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni che nel corso del 1982 hanno conferito incarichi a tempo pieno, la scadenza del 31 dicembre 1982 prevista nel secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 93, è differita al 31 dicembre 1983.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 marzo 1983

COMELLI

(3291)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831810)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.